



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

15 luglio 2015

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche)

Indice

1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione	3
2. Svolgimento e destinatari	3
3. Quadro riassuntivo delle prese di posizione pervenute	3
4. Sintesi dei temi principali	4
5. Risultati della consultazione in base alle categorie di partecipanti.....	9
5.1. <i>Pareri dei Cantoni (incluse EnDK e CGCA).....</i>	9
5.2. <i>Pareri dei partiti rappresentanti nell'Assemblea federale</i>	14
5.3. <i>Pareri delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna .</i>	17
5.4. <i>Pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia</i>	18
5.5. <i>Pareri delle commissioni e conferenze</i>	21
5.6. <i>Pareri dell'economia elettrica.....</i>	23
5.7. <i>Pareri del settore industria e servizi.....</i>	29
5.8. <i>Pareri dell'industria dei trasporti</i>	32
5.9. <i>Pareri del settore edifici</i>	33
5.10. <i>Pareri delle associazioni dei consumatori</i>	34
5.11. <i>Pareri delle organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio</i>	35
5.12. <i>Pareri delle organizzazioni scientifiche.....</i>	37
5.13. <i>Pareri dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica.....</i>	38
5.14. <i>Altre organizzazioni tecniche e di politica energetica</i>	40
5.15. <i>Altri partecipanti alla consultazione</i>	42
5.16. <i>Privati</i>	44
6. Elenco delle abbreviazioni	45
7. Lista dei partecipanti.....	47

1. Situazione iniziale e oggetto della consultazione

L'avamprogetto della legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche (Strategia Reti elettriche) prevede una revisione parziale della legge sugli impianti elettrici RS 734.0 (LIE) e della legge sull'approvvigionamento elettrico RS 734.7 (LAEI). L'avamprogetto getta le basi per la trasformazione e l'ampliamento necessari delle reti elettriche, al fine di mettere a disposizione una rete elettrica capace di rispondere alle sfide della modernità e ai nuovi bisogni.

2. Svolgimento e destinatari

Con decisione del 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione dell'avamprogetto, svolta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, e proseguita fino al 16 marzo 2015.

Data la sua complessità, la procedura di consultazione comprendeva un questionario con 26 domande volte a evidenziare gli aspetti più rilevanti e fornire ai partecipanti alla consultazione un orientamento per la valutazione dell'avamprogetto. Le prese di posizione pervenute sono state valutate in modo sistematico, indipendentemente dalla compilazione o meno del questionario.

Il presente rapporto riassume le prese di posizione senza alcuna pretesa di esaustività¹. Dopo aver presentato un quadro riassuntivo dei partecipanti, il rapporto espone nel capitolo 4 i risultati della consultazione. Infine vengono riportate nel dettaglio le prese di posizione dei partecipanti suddivisi in categorie (capitolo 5).

3. Quadro riassuntivo delle prese di posizione pervenute

Entro il termine delle consultazioni sono pervenute complessivamente 134 prese di posizione. Delle 280 organizzazioni del settore energetico invitate a partecipare 100 hanno trasmesso un parere. 34 persone hanno partecipato alla consultazione senza essere state direttamente interpellate. Tutti i Cantoni e sette dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno trasmesso il proprio parere. Oltre un quarto delle prese di posizione proviene dall'economia elettrica.

Partecipanti suddivisi in categorie	Prese di posizione pervenute
Cantoni	26
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	7
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3
Associazioni mantello nazionali dell'economia	7
Commissioni e conferenze	5
Economia elettrica	35
Industria e servizi	12
Industria dei trasporti	2
Settore edifici	3
Associazioni dei consumatori	2
Organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio	10
Organizzazioni scientifiche	2
Organizzazioni dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica	5
Altre organizzazioni tecniche e nell'ambito della politica energetica	8
Privati	2
Altri partecipanti alla consultazione	5
Totale	134

¹ Conformemente all'art. 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061), per l'elaborazione dell'avamprogetto si è preso atto di tutte le prese di posizione, che sono state successivamente soppesate e valutate.

4. Sintesi dei temi principali

La maggior parte dei 134 partecipanti alla consultazione concorda con l'avamprogetto nelle sue linee essenziali; tuttavia rileva la necessità di modifiche oppure esprime delle obiezioni. Il presente avamprogetto viene rifiutato da sei partecipanti: Unione Democratica di Centro (UDC), Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione Svizzera dei Contadini, Unione professionale svizzera dell'automobile, Chambre genevoise immobilière e Union Suisse des Professionnelles de l'Immobilier. Sette dei partecipanti alla consultazione rinunciano esplicitamente a esprimere un parere. Il PLR.I Liberali (PLR), l'Unione svizzera delle arti e mestieri ed economiesuisse chiedono la cancellazione del processo di sviluppo della rete (art. 9a-f LAEI).

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: la gran parte dei partecipanti alla consultazione – tra cui tutti i Cantoni eccetto ZG, cinque partiti, gran parte dell'economia elettrica, il settore dell'industria e dei servizi, le FFS, le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio – appoggia uno scenario di riferimento di economia energetica come base vincolante per la pianificazione della rete. Contrari a uno scenario di riferimento sono, tra gli altri, PLR, UDC, economiesuisse, Services industriels de Genève e Industrielle Werke Basel. Tra i motivi addotti per questo rifiuto vi sono il rischio di un'eccessiva regolamentazione e l'adeguatezza della regolamentazione attualmente in vigore o ancora il fatto che la pianificazione della rete non debba orientarsi alle esigenze e agli auspici della politica. Diverse organizzazioni fra cui il PLR, l'Associazione dei Comuni Svizzeri, Swissgrid e l'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), auspicano che già a livello di legge il carattere vincolante sia limitato alla rete di trasporto e alle reti di distribuzione ad alta tensione (livelli di rete 1-3). Secondo l'opinione di undici Cantoni, della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (EnDK) e della Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) l'elaborazione dello scenario di riferimento deve essere affidata a Swissgrid. Il termine di cinque anni per la verifica periodica dello scenario di riferimento trova il consenso della maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Per ragioni di flessibilità, alcuni (tra cui la Conferenza governativa dei Cantoni di montagna, BS, GL, GR, NW, OW, UR, VS e Swissgrid) preferirebbero che questo aspetto fosse regolamentato a livello di ordinanza. Nell'ambito della consultazione sono state inoltre avanzate periodicità diverse per la verifica, ogni tre, quattro e dieci anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: il termine per la redazione e la presentazione dei piani pluriennali da parte dei gestori di rete dopo l'approvazione dell'ultimo scenario di riferimento è condiviso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione e respinto da cinque partecipanti dell'economia elettrica. Tuttavia da più parti viene suggerita una regolamentazione a livello di ordinanza. Il termine di nove mesi viene giudicato adeguato dalla gran parte dei partecipanti. In alternativa si propongono termini di 6, 12 (il più citato), 15 o 18 mesi. Auspicano che i piani pluriennali siano redatti con una frequenza minore, tra gli altri, i Cantoni di montagna (ogni tre anni) e Swissgrid (ogni due anni).

La verifica dei piani pluriennali da parte della Commissione federale dell'energia elettrica (ECom) e la pubblicazione dei risultati in una presa di posizione scritta viene accolta con favore dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Tuttavia molti chiedono che già a livello di legge la verifica sia limitata alla rete di trasporto e alle reti di distribuzione ad alta tensione (livelli di rete 1-3). Questa disposizione viene respinta dalla ECom, da Services industriels de Genève, Industrielle Werke Basel e dal settore industria e servizi. Quest'ultimo teme che in questo modo i gestori di rete possano essere indotti a presentare piani pluriennali sovradimensionati. Swissgrid, AES e altre parti dell'economia elettrica chiedono che unitamente alla verifica dei piani pluriennali venga confermato il fabbisogno dei progetti ivi contenuti. Inoltre devono essere le aziende stesse, e non la ECom, a pubblicare i piani pluriennali.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva la definizione di un termine per la verifica dei piani pluriennali da parte della ECom. LU, ECom, Industrielle Werke Basel, Federazione svizzera delle rappresentanze del personale dell'economia elettrica, Umweltfreisinnige St. Gallen e Dachverband Elektromog rifiutano invece tale termine, adducendo tra i motivi il rischio di compromettere la qualità della verifica e il fatto che la durata necessaria della verifica dipenda dalla qualità e dall'entità dei piani pluriennali. Anche il termine proposto di nove mesi trova il consenso della maggior parte dei partecipanti; vengono altresì proposti termini di tre, cinque, sei o dodici mesi.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto di immissione: la definizione di un punto di immissione è condivisa dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Tra gli altri AG, TI, il Partito popolare democratico (PPD), l'Unione delle città svizzere, parti dell'economia elettrica e Swisscleantech auspicano un'estensione di questa definizione anche ai punti di prelievo. L'Unione Svizzera dei Contadini e la cooperativa Ökostrom respingono questa proposta, sostenendo che non si debba gravare in modo eccessivo sulle finanze dei produttori.

Secondo l'opinione di diversi partecipanti dell'economia elettrica (tra cui Swissgrid e AES) il termine «dati pianificatori affidabili» non è sufficientemente chiaro e deve essere precisato oppure sostituito. Inoltre, AG, TI, Swissgrid e AES sottolineano che ai fini della definizione del punto d'immissione occorre considerare i costi globali della durata di vita. Il settore industria e servizi vorrebbe verificare la compatibilità di tale definizione con concetti innovativi quali *Demand Response*. Le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio chiedono che vengano considerati gli aspetti della compatibilità ambientale e della protezione del paesaggio.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione a livello di legge del principio NOVA (Ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e del suo ampliamento) raccoglie l'adesione della maggior parte dei partecipanti alla consultazione, mentre viene respinta da BL, BS, Unione svizzera delle arti e mestieri, dieci partecipanti dell'economia elettrica e dall'Associazione svizzera dei proprietari immobiliari. Secondo Swissgrid, AES e altri soggetti dell'economia elettrica i principi di pianificazione della rete devono essere pubblicati unicamente a beneficio della ECom.

Diverse organizzazioni, tra cui AG, il Partito Borghese Democratico (PBD), l'Unione delle città svizzere, Swissgrid e AES fanno notare che, a seconda della situazione, un ampliamento a lungo termine potrebbe essere più efficace di un'ottimizzazione a breve termine; per tale motivo occorre considerare l'intero orizzonte di pianificazione.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati nella determinazione del fabbisogno nelle reti di distribuzione viene approvato dalla gran parte dei partecipanti alla consultazione, mentre viene respinto da NW, UDC, Unione svizzera delle arti e mestieri e parti dell'economia elettrica. BS, NW, l'Associazione dei Comuni Svizzeri e sei partecipanti dell'economia elettrica chiedono di regolamentare a livello di legge solamente la rete di trasporto e le reti di distribuzione ad alta tensione (livelli di rete 1-3). AES e altri partecipanti dell'economia elettrica sostengono che Swissgrid non possa assumersi la responsabilità di coordinare gli altri gestori di rete. Il settore industria e servizi chiede che la cerchia degli altri diretti interessati sia esplicitamente estesa ai consumatori finali e agli offerenti di servizi nel settore *Demand Side Management*. Le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio vorrebbero essere coinvolte nel coordinamento.

[Art. 9f e art. 15 cpv. 2 lett. d e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: la maggioranza dei Cantoni, il PPD, I Verdi - Partito ecologista svizzero (PES), il Partito socialista svizzero (PS), una minoranza dell'economia elettrica (tra cui Swissgrid), le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio ritengono opportuno sancire per legge un mandato esteso d'informazione e comunicazione della Confederazione e dei Cantoni in relazione agli aspetti importanti dello sviluppo della rete e alle possibilità di partecipazione alla procedura. Tale regola viene respinta dai Cantoni di montagna, da ZG, PBD, PLR, UDC, Unione svizzera delle arti e mestieri, dalla maggioranza dell'economia elettrica, dal settore industria e servizi e da tre delle altre organizzazioni tecniche e nell'ambito della politica energetica. AES e parti dell'economia elettrica ritengono che l'obbligo dei Cantoni di fornire informazioni circa la pianificazione regionale della rete sia già adempiuto con la pubblicazione dei piani pluriennali e chiedono la cancellazione dell'art. 9f cpv. 2 LAEI. Otto Cantoni propongono che l'obbligo dei Cantoni di informare l'opinione pubblica sia vincolato alla stipula di una convenzione sulle prestazioni. Diversi partecipanti sottolineano la necessità, per quanto possibile, di utilizzare i canali di comunicazione già esistenti o di ridurre l'onere al minimo.

[Art. 15 (escluso cpv. 2 lett. d) LAEI] Costi di rete computabili: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione concorda in linea di principio con la computabilità dei costi dei gestori di rete per le misure d'informazione. Tra gli altri, le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio e il PS vincolano il proprio consenso a una condizione: che si tratti di un'informazione equilibrata con possibilità effettive di partecipazione. BE, LU, Partito Verde Liberale svizzero (pvl), Gruppo svizzero per le regioni di montagna, Travail.Suisse, Unione Svizzera dei Contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, EICOM, settore industria e servizi, Forum dei consumatori e Società Svizzera per la Geotermia rifiutano questa disposizione sostenendo che tali misure d'informazione rientrano nelle attività imprenditoriali e non debbano essere a carico dei consumatori.

La maggioranza dei Cantoni e dei partiti, le associazioni mantello nazionali dell'economia e l'economia elettrica giudicano opportuno considerare computabili anche i costi per le misure innovative. Contrari a questa estensione sono, tra gli altri, i Cantoni di montagna, AG, VD, GL, UDC, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione Svizzera dei contadini, Forum dei consumatori, EICOM, settore industria e servizi, Accademia svizzera delle scienze tecniche, Società Svizzera per la Geotermia, cooperativa Ökostrom e Dachverband Elektrosmog che motivano la propria posizione con un possibile aumento dei costi, una distorsione della concorrenza e la mancanza di un tetto dei costi.

Secondo TI, AES e altri partecipanti dell'economia elettrica, devono essere computabili i costi non solo dei sistemi di misurazione intelligenti, ma anche degli strumenti di gestione intelligenti. UDC, settore industria e servizi, Stiftung für Konsumentenschutz e Swiss Metering chiedono che i costi per i sistemi di misurazione intelligenti non siano computabili per evitare distorsioni nella concorrenza. Si dovrebbe invece sancire per legge la liberalizzazione del settore delle misurazioni e quindi un accesso a terzi senza discriminazioni.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: AI, EnDK, NW, economiesuisse, Swissgrid e FFS chiedono di sancire per legge il principio secondo cui le linee della rete di trasporto (livello di rete 1) debbano essere realizzate in generale come linee aeree e solo in casi eccezionali come linee interrato. Le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori, su richiesta del gestore della rete di trasporto, trovano il consenso della maggioranza dei partecipanti. Alcuni auspicano un coinvolgimento tempestivo dei gestori delle reti di distribuzione e il loro consenso, oltre a una motivazione delle richieste e la totale computabilità di queste misure. OW, PBD, pvl, Unione svizzera delle arti e mestieri, ampie parti dell'economia elettrica e il Forum dei consumatori si oppongono alle misure sostitutive.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione condivide in linea di principio l'introduzione di un fattore dei costi aggiuntivi per le reti di distribuzione (livelli di rete 3-7). Al fine di non gravare dal punto di vista finanziario sulle centrali (idro)elettriche, l'economia elettrica, ma non solo, auspica che le relative linee di raccordo non siano assoggettate a questa disposizione. UDC, Unione svizzera delle arti e mestieri, una minoranza dell'economia elettrica e diverse altre organizzazioni tecniche e nell'ambito della politica energetica respingono questo articolo di legge. Alla base di tale rifiuto vi sono la questione dei costi e la richiesta di estendere l'obbligo di interrimento a tutti i livelli di rete. Taluni sostengono che l'interrimento sia già stato eseguito o pianificato per la maggior parte delle linee delle reti di distribuzione a media e bassa tensione (livelli di rete 5-7). Pertanto la regola andrebbe applicata alla rete di distribuzione ad alta tensione (livello di rete 3) e alla rete di trasporto (livello di rete 1). Anche le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio respingono l'articolo di legge: nella rete di distribuzione tutte le linee dovrebbero essere interrato e le poche eccezioni non necessitano di una regolamentazione specifica.

La maggioranza dei partecipanti si esprime a favore di un limite massimo fissato per legge e della definizione finale del fattore dei costi aggiuntivi da parte del Consiglio federale. Le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio chiedono che il limite massimo dei costi aggiuntivi sia stabilito dal Consiglio federale e non per legge. Oggetto di discussione è il metodo di calcolo che dovrebbe includere i costi d'esercizio e le perdite dovute al trasporto. Tra gli altri, i Cantoni di montagna chiedono che il fattore dei costi aggiuntivi (FCA) sia calcolato in riferimento alla sezione di linea interessata. TI, PBD e ampie parti dell'economia elettrica propongono di rivedere la definizione del FCA ogni cinque anni, in concomitanza con la verifica dello scenario di riferimento. BL, TI e parti dell'economia elettrica

prediligono una regolamentazione a livello di ordinanza. L'economia elettrica vorrebbe inserire il criterio «possibile dal punto di vista dell'esercizio». Un'ulteriore condizione posta è il coinvolgimento dei diretti interessati nella definizione del fattore dei costi aggiuntivi. BS, ZG, PLR, Unione Svizzera dei contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri e una piccola parte dell'economia elettrica si oppongono alla fissazione per legge di un limite massimo e alla definizione del FCA da parte del Consiglio federale.

15 Cantoni, PS, PES, pvl, Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), sette partecipanti dell'economia elettrica, le organizzazioni ambientaliste e la maggioranza dei restanti partecipanti alla consultazione approvano la regolamentazione derogatoria del fattore dei costi aggiuntivi. I Cantoni di montagna condividono tale regolamentazione derogatoria, a condizione che includa anche i villaggi e i piccoli paesi nelle aree rurali e nelle regioni di montagna. Diversi partecipanti chiedono una precisazione nella legge delle eccezioni o dei relativi requisiti.

ZH, PBD, PPD, PLR, Unione svizzera delle arti e mestieri, economiesuisse, la maggioranza dell'economia elettrica, Gruppe Grosser Stromkunden, Swissmem e Società Svizzera per la Geotermia respingono la regolamentazione derogatoria proposta nell'art. 15c cpv. 3 e 4 LIE, temendo un aumento delle opposizioni e ritardi nelle procedure. Inoltre la regola prevista dall'art. 15c cpv. 3 LIE darebbe al Consiglio federale carta bianca per prevedere ulteriori eccezioni. Infine l'obiettivo di una maggiore certezza del diritto e della sicurezza della pianificazione e degli investimenti perseguito dall'art. 15c cpv. 2 LIE verrebbe vanificato dall'art. 15c cpv. 3 LIE. In merito all'art. 15c cpv. 4 LIE si teme che la EICOM possa mettere in discussione ex-post la computabilità di un interrimento a favore di una linea aerea, più economica.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole all'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto (livello di rete 1) e ad alcuni impianti della rete di distribuzione ad alta tensione (livello di rete 3). Diversi partecipanti sottolineano che le linee in questione debbano comunque essere oggetto di un'attenta ponderazione degli interessi. Inoltre occorre considerare la discussione politica riguardante l'interesse nazionale nel quadro del primo pacchetto di misure della SE 2050.

LU, SG, ZG, PES, PS, Unione Svizzera dei contadini, CDPNP, Services industriels Genève, Gruppe Grosser Stromkunden, Associazione svizzera dei proprietari immobiliari, le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio, Accademia svizzera delle scienze tecniche, Società Svizzera per la Geotermia e gran parte delle altre organizzazioni tecniche e nell'ambito della politica energetica respingono l'attribuzione di un interesse nazionale temendo un indebolimento degli interessi ambientali e di protezione del paesaggio nonché una riduzione dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e sostenendo che nei casi di provato bisogno una ponderazione degli interessi sia già la prassi. Un ulteriore argomento a sfavore è la necessità di dimostrare in modo trasparente il fabbisogno in base alla sicurezza dell'approvvigionamento o di delimitarlo rispetto al commercio di elettricità. Viene espresso un parere negativo in particolare verso l'interesse nazionale delle linee della rete di distribuzione ad alta tensione (livello di rete 3).

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: la maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva il mantenimento della procedura del piano settoriale. AI, TI, parti dell'economia elettrica e le FFS vorrebbero sancire per legge l'obbligo del piano settoriale soltanto per la rete di trasporto (livello di rete 1). Sei Cantoni e la EnDK insistono affinché nel gruppo d'accompagnamento siano rappresentate le autorità cantonali competenti per la pianificazione del territorio. Alcuni partecipanti, fra cui l'Unione Svizzera dei Contadini, giudicano insoddisfacente la situazione degli indennizzi. BS e Industrielle Werke Basel considerano la procedura del piano settoriale complicata e onerosa e richiedono quindi una soluzione alternativa.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia la necessità di sancire per legge la procedura del piano settoriale; non condividono questa misura BS, SG, ZH, Electrosuisse, Industrielle Werke Basel, Swisspower, Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektrosmog. La maggior parte degli oppositori ritengono sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la possibilità che l'Ufficio federale dell'energia (UFE) deleghi a persone esterne all'Amministrazione federale l'esecuzione della procedura di

approvazione dei piani divide i partecipanti: AG, SG, PPD, PES, Gruppo svizzero per le regioni di montagna, Unione Svizzera dei Contadini, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione sindacale svizzera, 13 partecipanti dell'economia elettrica (tra cui AES), la metà del settore industria e servizi, FFS, Unione professionale svizzera dell'automobile, Associazione svizzera dei proprietari immobiliari, Fondazione svizzera della Greina, Accademia svizzera delle scienze tecniche, Società Svizzera per la Geotermia, Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektrosmog rifiutano l'articolo di legge. I motivi addotti sono i possibili conflitti d'interesse, la perdita di know-how e i costi elevati. Le procedure di approvazione dei piani inoltre sono considerate un compito sovrano dell'UFE che è tenuto a svolgerle in quanto autorità neutrale.

Tra i sostenitori di questa disposizione vi sono la maggioranza dei Cantoni e dei partiti, l'Unione delle città svizzere, AEE Suisse, 18 partecipanti dell'economia elettrica (fra cui Swissgrid) e metà del settore industria e servizi. Secondo diversi partecipanti questa disposizione dovrebbe essere applicata solo temporaneamente e unicamente in casi eccezionali. Inoltre si presuppone un effetto di accelerazione delle procedure e l'approvazione definitiva da parte dell'UFE.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: la maggior parte dei partecipanti alla consultazione condivide la definizione di allineamenti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti destinati a garantire la trasformazione e l'ampliamento della rete. Secondo EnDK, OW, SH, ZG e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna la definizione di zone riservate e allineamenti deve necessariamente basarsi sul risultato del piano settoriale. Da più parti viene richiesto che le zone riservate divenute obsolete possano essere soppresse anche su richiesta dei proprietari fondiari. Alcuni partecipanti obiettano che questa regola permette di costituire zone riservate a tempo indeterminato e pertanto va rielaborata. Parti dell'economia elettrica auspicano che la durata di validità delle zone riservate durante l'intera procedura di approvazione dei piani possa essere prorogata di tre anni.

Unione Svizzera dei Contadini, Chambre Genevoise immobilière, Dachverband Elektrosmog e Union Suisse des Professionnelles de l'Immobilier respingono le zone riservate e gli allineamenti, giudicandolo un provvedimento di espropriazione eccessivo e rimandando alla questione degli indennizzi, ancora in sospeso.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di un quadro globale degli impianti elettrici da parte dell'UFE rappresenta una questione controversa. Questa proposta è rifiutata, tra gli altri, da 14 Cantoni, CGCA, EnDK, UDC, PPD, Unione svizzera delle arti e mestieri, associazioni mantello dell'economia, la maggioranza dell'economia elettrica, Camere di commercio di Basilea-Città e Basilea-Campagna e FFS. Tra questi, otto Cantoni e l'EnDK ritengono che, anziché adottare queste misure, i Cantoni dovrebbero aggregare i dati degli impianti elettrici secondo le leggi cantonali sulla geoinformazione e la Confederazione usufruire della relativa infrastruttura di aggregazione. L'UFE potrebbe determinare l'entità e i requisiti dei dati da rilevare. Altri cinque Cantoni e la CGCA chiedono che i dati non siano trasmessi alla Confederazione, bensì alla società nazionale di rete, incaricata di pubblicarli in base a chiari principi di sicurezza tecnica. Tra gli argomenti contro questo articolo di legge vengono citati il rischio sia di duplicazione e incongruenza dei dati sia di concorrenza ai rilevamenti ufficiali. Preoccupazioni vengono espresse in particolare dall'economia elettrica. Inoltre si sostiene che il valore aggiunto prodotto non giustifichi i costi (enormi) e che la gestione dei dati in questione sia già regolamentata nella legge (cantonale) sulla geoinformazione.

L'articolo di legge è condiviso da 12 Cantoni, quattro partiti, Gruppo svizzero per le regioni di montagna, CDPNP, Azienda Elettrica Ticinese, Elektrizitätswerk della città di Zurigo, settore industria e servizi, Forum dei consumatori, organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio, Accademia svizzera delle scienze tecniche, Società Svizzera per la Geotermia, swisscleantech, dalle altre organizzazioni tecniche e nell'ambito della politica energetica, dal Centre Patronal e dalla città di Dübendorf. Diversi partecipanti vorrebbero circoscrivere questa regola alla rete di trasporto (livello di rete 1) e alle reti di distribuzione ad alta e, in parte, a media tensione (livelli di rete 3 e 5) oppure propongono di rilevare, ma non pubblicare i dati (tra questi il PPD). Infine dovrebbero essere garantiti gli interessi di sicurezza e minimizzati gli oneri. Le organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio chiedono l'integrazione dei dati sul flusso di carico.

5. Risultati della consultazione in base alle categorie di partecipanti

5.1. Pareri dei Cantoni (incluse EnDK e CGCA)

In linea di principio l'avamprogetto e i relativi orientamenti sono accolti con favore da AG, AI, AR, BE, BL, BS, EnDK, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG e ZH che tuttavia rilevano per alcuni aspetti la necessità di integrazione e modifica oppure esprimono delle obiezioni. GR, NW, UR e VS rimandano alla presa di posizione della CGCA che sostiene l'avamprogetto con riserva.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: AG, AI, AR, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD e VS condividono lo scenario di riferimento in materia di economia energetica come disposizione vincolante per la pianificazione della rete. Tuttavia secondo AG, AI, AR, CGCA, EnDK, GL, GR, NW, OW, OW, SO, UR e VS lo scenario di riferimento dovrebbe essere elaborato dalla società nazionale di rete e l'UFE dovrebbe assumere la funzione di autorità direttiva. Riserve in merito alle competenze sono espresse inoltre da TI il quale ritiene che lo scenario di riferimento dovrebbe essere vincolante per le autorità solo nel settore della pianificazione della rete. CGCA, GL, NW e OW chiedono altresì che la EICom svolga un esame preliminare dello scenario di riferimento da presentare direttamente al Consiglio federale. OW auspica un modello semplice per la redazione dello scenario di riferimento e l'aggregazione dei dati dei livelli di rete inferiori. VD e ZH chiedono per i Cantoni un indennizzo per le (considerevoli) prestazioni necessarie ad allestire lo scenario di riferimento. In questo contesto, sostiene AG, occorre precisare l'espressione utilizzata nell'avamprogetto «l'UFE coinvolge in maniera adeguata i Cantoni». Chiarimenti sul ruolo dei Cantoni sono chiesti anche da VD. BS vuole limitare il carattere vincolante ai livelli di rete 1-3, mentre per i restanti livelli di rete lo scenario di riferimento deve fungere semplicemente da raccomandazione. Per TG è necessario considerare la diversa densità abitativa dei Cantoni. L'EnDK ritiene che, ai sensi della LPT, per essere vincolante per le autorità la definizione di uno scenario di riferimento debba inserirsi nel quadro di un piano settoriale. Opinione questa condivisa da ZG che rifiuta lo scenario di riferimento nella forma presentata.

AG, AI, BE, BL, CGCA, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH sostengono una verifica periodica dello scenario di riferimento. CGCA, BS, GL, GR, NW, OW, UR e VS ritengono una regolamentazione a livello di ordinanza maggiormente flessibile; anche SG non considera indispensabile una regolamentazione a livello di legge.

La verifica dello scenario di riferimento ogni cinque anni viene condivisa da AG, AI, BE, BL, CGCA, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali (PP): AG, AI, AR, BE, CGCA, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH si esprimono a favore della verifica e della presa di posizione scritta dei PP da parte della EICom. SH suggerisce di valutare un'adeguata pianificazione annuale anche ai LR 5-7. CGCA, GR, UR e VS chiedono una periodicità di allestimento dei PP di tre anni. NW auspica, se necessario, la possibilità di una periodicità più frequente.

Per AG, AI, AR, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH è necessario definire un termine per la presentazione dei piani pluriennali. BE e VD chiedono sia specificato il ruolo dei Cantoni. JU e GE giudicano opportuno precisare i livelli di rete soggetti all'obbligo di allestimento dei PP. AI chiede l'esclusione delle reti di distribuzione da questa regola. BS, GE e NE vorrebbero limitare la regolamentazione ai livelli di rete 1-3. SG preferirebbe una regolamentazione a livello di ordinanza.

Un termine di presentazione dei PP di nove mesi è accettato da AG, AI, AR, BL, EnDK, FR, GE, LU, NE, OW, SH, TG, TI, VD e ZG. BE e SO chiedono un termine di 12 mesi e JU la possibilità di proroghe del termine.

Secondo AG, AI, AR, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH è opportuno definire un termine per la verifica dei PP. LU spiega il proprio rifiuto con il

rischio di compromettere la qualità della verifica. SG preferisce una regolamentazione a livello di ordinanza.

Per la verifica dei PP, nove mesi sono giudicati un termine adeguato da AG, AI, AR, BL, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZG. In caso di una modifica a seguito dei risultati della consultazione TI propone un termine di cinque mesi. BE concederebbe alla EICom sei mesi, NW solo tre.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: la definizione del punto d'immissione viene giudicata una misura opportuna da AG, AI, AR, BE, GE, JU, LU, NE OW, SG, SH, SO, SZ, TI e ZH. Secondo AG e TI la definizione dev'essere estesa anche ai punti di prelievo e tenere conto dei costi globali della durata di vita. Poiché per il futuro sviluppo sono disponibili dati pianificatori affidabili solo in pochi casi, SH chiede di verificare il termine «affidabili», mentre TG propone di stralciarli.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione nella legge del principio NOVA trova il consenso di AG, AI, AR, BE, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI UR, VD, VS, ZG e ZH. Secondo SH i gestori di rete non soggetti per legge all'allestimento dei piani pluriennali devono essere esonerati dall'obbligo di pubblicazione dei principi di pianificazione della rete. AG fa notare che in determinati casi un ampliamento a lungo termine risulta più efficace di un'ottimizzazione. BL e BS respingono una regolamentazione a livello di legge. Secondo BS le due opzioni dell'ottimizzazione e dell'ampliamento hanno pari valore e sarebbe quindi più opportuno valutare caso per caso.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: AG, AI, AR, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH appoggiano il coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7. AG chiede sia chiarito il termine «adeguatamente». TI vede delle difficoltà nell'affidare i compiti di coordinamento a Swissgrid. GE ritiene ragionevole un coinvolgimento generale solo al LR 3, mentre il coordinamento ai LR inferiori dev'essere organizzato a seconda del progetto specifico. BS e NW chiedono di limitare la prescrizione di legge ai LR 1-3; per tale motivo NW respinge la proposta.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: sancire per legge un mandato ampliato d'informazione e comunicazione alla Confederazione e ai Cantoni in relazione agli aspetti importanti dello sviluppo della rete e alle possibilità di partecipazione alla procedura costituisce una misura opportuna secondo AG, AI, AR, BL, EnDK, FR, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI e ZG. Tuttavia nel caso l'informazione dell'opinione pubblica diventi vincolante per i Cantoni, AG, BL, EnDK, JU, NE, OW, SZ e ZG ritengono assolutamente necessario stipulare una convenzione sulle prestazioni. BS predilige una soluzione a livello di ordinanza e mette in discussione la variante di legge presentata. CGCA, GL, GR, UR e VS chiedono la cancellazione senza sostituzione del mandato d'informazione dell'opinione pubblica a Confederazione e Cantoni. Secondo ZG gli aspetti della partecipazione e dell'informazione della popolazione sono già sufficientemente regolamentati nell'art. 4 LPT, in quanto ai sensi della legislazione in materia la pianificazione della rete costituisce un'attività territoriale.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi dei gestori di rete per le misure d'informazione è sostenuta da AG, AI, AR, BL, BS, CGCA, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH. Tuttavia ZH vorrebbe regolamentare questo aspetto a livello di ordinanza. BE e LU respingono la proposta. LU chiede una riformulazione contenutistica dei mezzi d'informazione e una delimitazione ai progetti di provato bisogno per la sicurezza dell'approvvigionamento.

La computabilità dei costi per le misure innovative è una misura opportuna per AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI e ZH. Dello stesso avviso BL e TI, a patto però che i vantaggi derivanti giustifichino i costi supplementari. OW chiede sia specificato il catalogo delle misure. AG, CGCA, GL, GR, NW, UR, VD e VS non considerano utile la proposta. Secondo AG, nella realtà risulta difficile una delimitazione delle misure innovative. VD ritiene la formulazione troppo vaga e giudica problematica

l'assenza di un tetto dei costi e di criteri. Secondo NW su un mercato dinamico non servono regolamentazioni statali. CGCA, GL, GR, UR e VS ritengono la misura superflua e causa di un aumento dei costi.

Secondo l'opinione di TI la computabilità dei costi per i sistemi di misurazione intelligenti va estesa agli strumenti di gestione intelligenti; inoltre è necessario definire in modo più preciso gli indennizzi per la collettività.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: AG, AR, BE, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, GE, GL, GR, NE, NI, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS e ZH accolgono con favore l'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto in generale (e in parte agli impianti del livello di rete 3). Anche FR dà il proprio consenso, vincolato tuttavia allo sviluppo della LPT 2; inoltre ritiene che i Cantoni interessati debbano essere coinvolti per tempo nel processo di ponderazione degli interessi. AR, NE, OW, SH e TI ritengono importante che l'attribuzione di un interesse nazionale agli impianti in questione non escluda una ponderazione degli interessi. ZH pone come condizione lo svolgimento di un'accurata ponderazione degli interessi. JU sostiene che, nonostante questa regola, debbano essere mantenuti i biotopi di interesse nazionale e BS chiede non siano limitati i diritti di proprietà. Nelle decisioni in merito all'ubicazione degli impianti elettrici AR, SH e TI auspicano maggiori sforzi per frenare la dispersione degli insediamenti. AG rileva che il principio enunciato al cpv. 1 è già vigente in virtù della giurisprudenza e della Costituzione e quindi deve essere cancellato. LU contesta l'articolo di legge poiché minaccia lo stato delle zone protette e non si limita agli impianti che servono in modo comprovato alla sicurezza dell'approvvigionamento. SG motiva la propria opposizione sostenendo che dare una priorità generale ad altri interessi sia eccessivo e che l'obiettivo da perseguire è una ponderazione degli interessi. Auspicio quest'ultimo avanzato anche da ZG, poiché la legislazione in vigore non prevede l'attribuzione per legge di un interesse nazionale a singoli impianti.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: ZG chiede di integrare i criteri per l'interramento delle linee della rete di trasporto e di esaminare le varianti cavi interrati e linee aeree. In generale le linee della rete di trasporto devono essere realizzate come linee aeree e solo eccezionalmente come linee interrate, questa la richiesta di AI, EnDK e NW. BE al contrario auspica degli interramenti al livello di rete 1, ev. anche con un fattore dei costi aggiuntivi. Secondo SG nella decisione sulla tecnologia non viene considerato l'aspetto della protezione del suolo.

Secondo AG, AR, BL, BS, CGCA, GE, GL, GL, GR JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS e ZH le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori sono adeguate. Anche FR, TI e ZH sono a favore, a condizione che i costi derivanti siano totalmente computati; d'accordo anche BL a patto che in ogni singolo caso si effettui un'attenta ponderazione. Secondo AG questa regola non deve riguardare progetti per i quali l'interramento è già previsto per legge; inoltre nella ponderazione occorre considerare la presenza di zone urbane. NW chiede che il livello di rete 7 non sia soggetto alle misure sostitutive. AG, AI, FR, GL e TI presuppongono un coinvolgimento tempestivo dei gestori delle reti di distribuzione e lo svolgimento di chiarimenti con questi attori. Con la stessa motivazione OW respinge l'avamprogetto, chiedendo inoltre che siano i gestori delle reti di distribuzione ad attuare le misure sostitutive.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: secondo AG, AR, AR, BE, BS, CGCA, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH un fattore dei costi aggiuntivi costituisce una misura adeguata nell'ottica di una trasformazione e un ampliamento delle reti di distribuzione in linea con i bisogni della modernità. ZG chiede che il FCA sia pari a 3.0 e non venga determinato dal Consiglio federale. ZH ritiene superflua una regolamentazione ai livelli di rete 5-7; tuttavia al livello di rete 3 occorre tenere conto anche degli effetti sulla natura e sull'ambiente.

AG, AR, AR, BE, BL, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI VD e ZH sono a favore di un limite massimo del FCA fissato per legge e della definizione del FCA da parte del Consiglio federale. CGCA, GL, GR, NW, UR e VS approvano il FCA a patto che sia calcolato facendo riferimento ai costi della sezione di linea in questione e che il valore massimo sia ridotto a 2.0. Secondo OW il FCA deve essere rivisto ogni cinque anni in concomitanza con la verifica dello scenario di riferimento e i criteri vanno integrati con «possibile sotto il profilo geologico». TI propone una riduzione del valore massimo. AG

auspica che il valore iniziale del FCA sia reso pubblico in modo trasparente per la discussione parlamentare. Nella definizione dei criteri devono essere coinvolti tra gli altri i Cantoni e i gestori di rete, sostiene BL. BS e TI ritengono più opportuno regolamentare a livello di ordinanza sia i criteri di definizione sia il limite massimo; per lo stesso motivo BS respinge questa parte dell'avamprogetto di legge, rifiutato anche da ZG.

La regolamentazione derogatoria del FCA viene condivisa da AG, AR, AR, BE, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI e ZG. Anche CGCA, GL, GR, NW, UR e VS concordano con la regolamentazione derogatoria a condizione che sia estesa ai villaggi e ai piccoli paesi nelle aree rurali e nelle regioni di montagna. Per AG è necessaria una formulazione dell'articolo di legge più precisa e omogenea. ZH dà il proprio consenso soltanto se le eccezioni sono applicate in singoli casi.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: alla domanda se anche in futuro si debba svolgere una procedura del piano settoriale per le linee del livello di rete 1 rispondono affermativamente AG, AI, AR, BE, BL, CGCA, EnDK, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH. BL, EnDK, NE, OW, SH, TI e ZG insistono sulla necessità di includere nei gruppi d'accompagnamento anche le autorità preposte alla pianificazione del territorio dei rispettivi Cantoni. VD chiede sia precisato il ruolo dei Cantoni; inoltre è necessaria un'informazione preventiva ai Cantoni affinché possano pianificare le risorse necessarie. ZG chiede inoltre di rafforzare il ruolo di coordinamento a livello federale dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE e di coordinare meglio i piani settoriali. Secondo AI e TI l'obbligo di allestimento del piano settoriale dovrebbe riguardare soltanto il livello di rete 1. Per SO è fondamentale l'armonizzazione con i piani direttori cantonali. VD vorrebbe limitare alla seconda fase la partecipazione della popolazione e dei Comuni. BE chiede che tutti i progetti di ampliamento della rete siano oggetto di una procedura in un'unica fase. Secondo TI tutte le linee di interesse nazionale devono essere stabilite nel piano settoriale, anche gli impianti interessati al livello di rete 3. BS rifiuta l'attuale procedura del piano settoriale considerandola complessa e onerosa e ritiene necessario sviluppare processi e strumenti alternativi.

L'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale in due fasi è considerata una misura necessaria da AG, AI, AR, BE, EnDK, FR, GE, JU, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD e ZG. BS, SG e ZH pensano sia sufficiente l'attuale regolamentazione nell'ordinanza.

Una competenza diretta dell'UFE per l'approvazione delle linee della rete di trasporto è condivisa da BE, BL, GE, LU, SG, SH, SO, TG, VD e ZH, mentre viene respinta da AG, AR, CGCA, EnDK, FR, GL, GL, GR, JU, NE, NW, OW, TI, UR, VS e ZG. Diversi Cantoni affermano che la regola attualmente in vigore si è ben affermata nella prassi. Per CGCA, GR, NW, UR e VS è opportuno intensificare la collaborazione tra UFE ed ESTI e nel caso di procedure di una certa entità è necessario trasmettere rapidamente i dossier all'UFE, evitando la procedura d'opposizione dell'ESTI.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: AR, BE, BS, CGCA, GE, GL, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH condividono la possibilità per l'UFE di delegare a persone esterne all'Amministrazione federale la procedura di approvazione dei piani. GE e SO chiedono che l'approvazione definitiva resti di competenza dell'UFE e che siano stabilite direttive chiare. AG e SG giudicano inadeguata questa misura. AG non approva questa regola adducendo possibili conflitti d'interessi e una perdita di know-how nel DATEC.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: secondo EnDK, OW, SH e ZG la definizione delle zone riservate deve necessariamente basarsi sul risultato della procedura del piano settoriale. SG propone un indennizzo ai Cantoni per le consultazioni dei proprietari fondiari e dei Comuni svolte su mandato della Confederazione. Poiché potrebbero causare limitazioni del diritto di proprietà, secondo BE le zone riservate devono essere registrate nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà RDPP. Nella sua attuale formulazione, la presente disposizione legittimerebbe zone di pianificazione a tempo indeterminato e pertanto deve essere rielaborata, afferma SG.

Gli allineamenti definiti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti sono giudicati una misura necessaria da AG, AR, BE, BL, BS, CGCA, EnDK, FR, GE, GL, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH. Per EnDK, OW, SH, TI e ZG la definizione degli allineamenti deve

necessariamente basarsi sul risultato della procedura del piano settoriale. EnDK, OW, SH e ZG chiedono alla Confederazione un indennizzo per la consultazione dei Comuni coinvolti. NW ritiene questa disposizione non necessaria al livello di rete 7. Poiché potrebbero causare limitazioni del diritto di proprietà, secondo BE gli allineamenti devono essere registrati nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà RDPP.

LU approva gli indennizzi per la limitazione dei diritti di proprietà causata dagli allineamenti e dalle zone riservate, ma critica l'assenza di riferimenti circa il loro ammontare. SO afferma in modo esplicito che in futuro l'indennizzo dovrebbe essere versato in base a criteri e tassi unitari.

[Art. 26a LIE] Geodati: BE, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TG e VD danno il proprio consenso al nuovo compito dell'UFE di rilevare e pubblicare un quadro globale degli impianti elettrici. Stessa opinione per BS, a patto tuttavia che la raccolta dei dati sia efficace e mirata (ossia non per tutti i livelli di rete); anche VD la giudica necessaria solamente per i livelli di rete 1-5. FR, GE e SO chiedono di considerare anche gli aspetti legati alla sicurezza. Secondo BE devono essere rilevati anche gli allineamenti e le zone riservate; inoltre tutti i dati vanno pubblicati – con accesso libero – sul Geoportale della Confederazione. Secondo SO questa disposizione presuppone un interesse concreto da parte dell'opinione pubblica.

AG, AI, AR, BL, CGCA, EnDK, GL, GR, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZH e ZG disapprovano la disposizione. AI, AR, BL, EnDK, GL, OW, SZ e ZG sostengono che con il rilevamento di geodati da parte dell'UFE si rischi sia la duplicazione e l'incongruenza dei dati sia una concorrenza ai rilevamenti ufficiali. Inoltre mettono in discussione la pubblicazione dei dati per motivi di pubblica sicurezza. Propongono per i Cantoni l'aggregazione dei dati dei gestori di rete e delle aziende elettriche conformemente alle leggi cantonali sulla geoinformazione e per la Confederazione la possibilità di usufruire dell'infrastruttura di aggregazione. Infine l'UFE potrebbe stabilire entità e requisiti dei dati da rilevare. Mossi da analoghe preoccupazioni CGCA, GL, GR, NW, UR e VS chiedono di non trasmettere i geodati alla Confederazione, bensì alla società nazionale di rete, incaricata di pubblicarli in base a chiari principi di sicurezza tecnica: temono infatti che questa regola diventi un trampolino di lancio per ulteriori interventi pianificatori centralistici in zone analoghe. AG intravede dei problemi per quanto riguarda la politica della sicurezza; inoltre il rilevamento dei dati sarebbe già regolamentato nell'ordinanza sulle linee elettriche e nella legge sulla geoinformazione e relativa ordinanza. Infine l'enorme onere supplementare che ne deriverebbe non genera alcun valore aggiunto. ZH auspica un quadro globale della rete elettrica ai livelli di rete 1-4, comprensivo di indicazioni dettagliate quali ad esempio tensione o tecnologia di trasporto, da mettere gratuitamente a disposizione come Web Feature Service. TI osserva che il rilevamento dei dati deve essere un compito dei gestori di rete; l'UFE può accedere ai dati durante l'elaborazione dello scenario di riferimento, senza tuttavia assumere altre funzioni.

[Art. 55 cpv. 1 lett. a e cpv. 2^{bis} LIE] Disposizioni penali: OW ritiene necessario concretizzare le multe applicabili.

Ulteriori richieste e osservazioni: EnDK e ZG auspicano una maggiore armonizzazione tra avamprogetto e legge di pianificazione del territorio. AG vede nel nuovo processo di sviluppo della rete e nella modifica delle procedure una limitazione dei diritti e delle opzioni legali di Cantoni, Comuni e privati: nel messaggio è necessario pertanto evidenziare il fondamento giuridico di tali limitazioni e le opzioni legali concrete ancora disponibili. NW propone una regola in merito alle controversie nella determinazione degli indennizzi per le servitù concesse; inoltre sottolinea la necessità di un'autorizzazione volta a garantire l'assegnazione per contratto mediante atto giuridico di tutti i diritti privati per la costruzione, il mantenimento e l'esercizio (in particolare per la trasmissione di dati di terzi) di una linea elettrica. ZH suggerisce di verificare che l'avamprogetto contenga solo regole adeguate ai vari livelli e termini sufficientemente chiari. BS teme un'eccessiva regolamentazione e ritiene che la maggior parte delle misure proposte debba limitarsi ai livelli di rete 1-3. L'accelerazione delle procedure viene giudicata discutibile; i costi supplementari dell'attuazione della Strategia Reti elettriche devono essere computati nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete. BE suggerisce di verificare la possibilità di un'ulteriore

semplificazione della procedura di autorizzazione per i progetti relativi a linee nel quadro dell'avamprogetto.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: per accelerare le procedure OW propone che nella richiesta relativa a un'ubicazione al di fuori della zona di costruzione non debbano essere obbligatoriamente proposte tre ubicazioni. AG suggerisce di adattare le risorse della Confederazione nell'ambito della procedura del piano settoriale, ridurre i termini per la PAP dell'ESTI, introdurre i cambiamenti irrilevanti con una semplice procedura di annuncio e limitare l'obbligo di presentazione dei piani alle sole modifiche rilevanti. Inoltre critica l'aumento delle multe nella procedura di autorizzazione. FR e GE chiedono di aumentare le risorse dell'ESTI al fine di rispettare i termini, BE propone una procedura del piano settoriale in un'unica fase, BL vorrebbe limitare le possibilità di opposizione e ZG suggerisce di inserire nel rapporto esplicativo indicazioni concrete sui tempi di svolgimento delle singole fasi di pianificazione della rete.

5.2. Pareri dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl accolgono con favore l'avamprogetto nelle sue linee generali; PES e PS motivano in particolare la propria adesione con la prospettiva della SE 2050 e la conseguente produzione di energia elettrica rinnovabile e decentrale. PPD e pvl chiedono di ridurre al minimo l'onere burocratico dell'attuazione. Il PLR ritiene necessario apportare delle modifiche in punti rilevanti e chiede la cancellazione dell'art. 9a-9f LAEI, poiché, sostiene, la pianificazione delle reti elettriche spetta ai gestori di rete. L'UDC respinge l'avamprogetto: pur riconoscendo la necessità di una strategia e di un'accelerazione delle procedure nella trasformazione e nell'ampliamento delle reti elettriche, ritiene che questo obiettivo sia vanificato da misure supplementari superflue e di carattere regolatorio.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: l'integrazione nella legge di uno scenario di riferimento in materia di economia energetica è condivisa da PBD, PPD, PLR, GLP, PES e PS; il PLR chiede che sia limitato ai LR 1-3. Il pvl presuppone un'analisi globale del sistema energetico; inoltre gli scenari a livello di reti di distribuzione devono servire da simulazioni della rete elettrica finalizzate all'approvazione degli interventi di trasformazione e ampliamento. PPD e PLR sottolineano la necessità di coinvolgere i gestori di rete. Secondo il PS nella redazione dello scenario di riferimento occorre considerare maggiormente altri fattori quali territorio e protezione dell'ambiente; il PES auspica la partecipazione di rappresentanti della società civile attivi in questi settori. Una verifica periodica dello scenario di riferimento viene accolta favorevolmente da PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl. Il PLR propone una periodicità non di cinque bensì di quattro anni e il PES di tre. L'UDC teme che una pianificazione basata su obiettivi di politica (energetica) possa generare investimenti inappropriati, motivo per cui il nuovo processo di sviluppo della rete andrebbe cancellato.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl approvano la verifica dei piani pluriennali e una presa di posizione scritta della EICom. Il PES auspica una procedura di consultazione successiva alla pubblicazione delle prese di posizione. Secondo il PS nella verifica è fondamentale il criterio secondo cui i progetti devono garantire l'integrazione nella rete delle energie rinnovabili. Condividono un termine per la verifica dei piani pluriennali da parte della EICom PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl. Il termine di nove mesi è accettato da PPD, PLR e pvl, mentre il PBD vorrebbe estenderlo a dodici mesi e il PES ridurlo a sei per accelerare le procedure.

PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl accolgono con favore un termine per la presentazione dei piani pluriennali alla EICom. Il PLR intende limitare l'obbligo di redazione dei piani pluriennali ai LR 1-3 e il PPD chiede che tale termine non sia applicato ai gestori delle reti di distribuzione. PPD e PLR accolgono con favore il termine di nove mesi; il pvl auspica un prolungamento a 18 mesi, il PBD a 12, mentre il PES vorrebbe ridurlo a sei mesi per accelerare le procedure.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: la definizione del punto d'immissione viene approvata da PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl. Di regola i punti d'immissione dovrebbero essere stabiliti

lungo i confini dei fondi, suggerisce il PBD. PS e PES auspicano una maggiore considerazione della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente e del paesaggio. Secondo il pvl i dettagli vanno definiti a livello di ordinanza. Il PPD si chiede per quale motivo non venga definito anche un punto di prelievo.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione a livello di legge del principio NOVA è appoggiata da PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl. Secondo il PBD, se più efficace dev'essere ammissibile un ampliamento a lungo termine anziché un'ottimizzazione a breve termine. Nella valutazione di una misura il PS chiede si tenga conto del territorio e del suolo.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl ritengono positivo un adeguato coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati da parte dei gestori di rete dei LR 3-7. Il PES chiede un'estensione della cerchia degli altri diretti interessati. Il PS sottolinea la necessità di un'armonizzazione trasversale alle zone delle reti infrastrutturali e delle zone abitate tenendo conto degli interessi di protezione e di pianificazione del territorio.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: le possibilità di partecipazione e l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli aspetti importanti dello sviluppo della rete sono giudicate opportune da PPD, PS e PES. Il processo deve consentire una partecipazione effettiva, sostiene il PS. Il pvl chiede di limitare l'applicazione a casi specifici. La disposizione viene respinta da PBD, PLR e UDC. Secondo il PBD i Cantoni devono poter decidere autonomamente se informare o meno l'opinione pubblica, mentre per i gestori di rete è già previsto l'obbligo di informazione. Oltre a considerarla dubbia, l'UDC ritiene che questa misura sia destinata a essere finanziata dai consumatori.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: PBD, PPD, PLR, PES e PS condividono la computabilità nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione. Il PES pone una condizione: che le informazioni siano oggettive ed equilibrate. Il PS chiede inoltre una partecipazione effettiva e possibilità reali di dialogo. Il PLR è dell'avviso che, per essere realmente utili e valutabili, i compiti di informazione e comunicazione vadano meglio specificati. Il pvl non condivide il principio della computabilità, in quanto ritiene tali costi parte delle misure della strategia aziendale.

La computabilità nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete dei costi delle misure innovative per le reti intelligenti è giudicata una misura opportuna da PBD, PPD, PLR, PS e pvl; il PS tuttavia a condizione che ci sia un trasferimento delle conoscenze tra i gestori di rete. Secondo il pvl l'ampliamento della rete di distribuzione dev'essere per quanto possibile evitato e sostituito dall'impiego e dalla promozione delle smart grid.

L'UDC non accetta la computabilità dei costi per i sistemi di misurazione prescritti per legge, in quanto esclude la concorrenza in questo settore.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: PPD, PLR e PES considerano opportuno che l'autorità preposta all'approvazione, su richiesta dei gestori della rete di trasporto, possa ordinare misure ai livelli di rete inferiori. Tuttavia per il PPD questa procedura dev'essere concordata preventivamente con i gestori di rete. PBD e pvl respingono questa regola: il PBD a causa dei costi supplementari che ne deriverebbero e il pvl per non creare uno svantaggio ai gestori delle reti di distribuzione.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: l'introduzione di un fattore dei costi aggiuntivi per i LR 3-7 è accolta con favore da PBD, PES, PS e pvl. Per il PPD il FCA non deve rappresentare l'unica misura. Secondo il PLR questa regola è sensata solamente per i LR 1-3, poiché per buona parte delle linee dei LR 5-7 l'interramento è già stato realizzato o progettato. Inoltre occorre tenere conto della redditività dei progetti. Per il PS, qualora necessario per l'essere umano, l'ambiente o il territorio, devono essere ammissibili delle eccezioni in caso di superamento del FCA. Il PBD chiede di escludere da questa regola

le linee delle centrali elettriche, in quanto comporterebbe costi aggiuntivi nella produzione. A causa degli enormi costi supplementari che ne conseguono l'UDC rifiuta l'applicazione di un FCA.

La definizione per legge di un limite massimo del FCA nonché la definizione del FCA da parte del Consiglio federale in base a criteri prestabiliti sono considerate misure sensate da PBD, PPD, PES, PS e pvl. Il PS chiede che la definizione del FCA sia preceduta da un'attenta analisi dei vantaggi complessivi per essere umano, ambiente e territorio. Il PBD propone che il FCA venga rivisto ogni cinque anni in concomitanza con la verifica dello scenario di riferimento. Il PLR respinge questa regola: il FCA deve essere definito in modo chiaro per evitare opposizioni e garantire la certezza del diritto.

La regolamentazione derogatoria del fattore dei costi aggiuntivi viene appoggiata da PS, PES e pvl, mentre si esprimono negativamente PBD, PPD e PLR. Il PPD teme ritardi nelle procedure dovuti al capoverso 3; il PBD è fundamentalmente contrario.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: l'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto e a parti delle reti di distribuzione trova il consenso di PBD, PPD, PLR e pvl. PES e PS non accettano questa disposizione; il PS in particolare la respinge al LR 3, in quanto indebolirebbe la protezione dell'ambiente e del paesaggio. Analogamente al dibattito del Consiglio nazionale sul primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, il PS chiede possibili eccezioni perlomeno per i biotopi d'importanza nazionale. Inoltre giudica troppo breve il termine di tre mesi concesso alle commissioni per la presentazione delle perizie [art. 16g cpv. 2 (nuovo) LIE]. Il PES ricorda che già oggi è possibile una ponderazione degli interessi in caso di provato bisogno per la sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre il bisogno per la sicurezza dell'approvvigionamento andrebbe dimostrato in modo trasparente, il che attualmente non avviene.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl sono favorevoli al mantenimento generale dell'obbligo di allestimento del piano settoriale al LR 1. L'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale in due fasi – sinora regolamentata a livello di ordinanza – trova il consenso di PS, PES, PBD, PPD e pvl. Il PLR non accetta una regolamentazione per legge di questo aspetto. PLR, PBD e PPD sottolineano la necessità di limitare l'obbligo di allestimento del piano settoriale al LR 1. Il pvl chiede che in alcuni casi sia svolta una procedura in un'unica fase. Il PLR auspica una ponderazione equilibrata degli interessi nella creazione di un gruppo d'accompagnamento per la procedura del piano settoriale.

PBD e PLR concordano con la competenza diretta per l'approvazione delle linee della rete di trasporto, mentre il PPD la rifiuta, in quanto rallenterebbe la procedura.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la possibilità che l'UFE affidi lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani a persone esterne all'Amministrazione federale viene accettata da PBD, PLR, PS e pvl. Il PS chiede tuttavia che la misura mantenga un carattere temporaneo e che la competenza decisionale resti all'UFE. Secondo il PLR i necessari dettagli andrebbero regolamentati dal Consiglio federale. La regola viene respinta da PPD e PES; il PPD motiva tale rifiuto con gli elevati costi provocati dal ricorso a persone esterne all'Amministrazione federale e i possibili conflitti d'interessi.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: l'introduzione di allineamenti viene accolta con favore da PBD, PPD, PLR, PES, PS e pvl. Il PS auspica una comunicazione e un coordinamento trasparenti, nonché un'attenta ponderazione degli interessi. Il PLR chiede di considerare le zone riservate esistenti da più di otto anni come misure parificate a un'espropriazione e indennizzarle di conseguenza.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di geodati della rete elettrica da parte dell'UFE è una misura condivisa da PBD, PES, PS e pvl. Il PES chiede l'integrazione dei dati di carico. Il pvl ricorda che questo aspetto è già disciplinato nella legge sulla geoinformazione e chiede di rendere disponibili i dati come Open Data. Secondo il PPD, per motivi di sicurezza i dati vanno soltanto rilevati, ma non pubblicati. PLR e UDC rifiutano questa disposizione, poiché compromette la protezione dell'infrastruttura.

Ulteriori richieste e osservazioni: affinché possa essere sviluppata e controllata in maniera democratica, il PS chiede che la rete di distribuzione rimanga di proprietà pubblica. Inoltre le capacità di stoccaggio dell'energia idroelettrica devono essere collegate attraverso un'infrastruttura di rete ottimale. Il pvl è dell'avviso che prima di ampliare le reti occorra innanzitutto chiarire le relazioni con l'UE nel commercio internazionale di energia elettrica. Inoltre è necessario esaminare ed eventualmente modificare l'avamprogetto alla ricerca di eventuali doppi con la legislazione vigente.

5.3. Pareri delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SAB, UCS e Associazione dei Comuni Svizzeri ACS concordano con l'avamprogetto nelle sue linee essenziali. L'ACS accoglie con favore in particolare il coinvolgimento dei Comuni. ACS e UCS vorrebbero limitare il carattere vincolante delle misure regolatorie supplementari ai LR 1-3.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: SAB, UCS e ACS approvano la proposta di uno scenario di riferimento come base per la pianificazione della rete. Secondo l'ACS lo scenario di riferimento dovrebbe essere vincolante solo per i LR 1-3. L'UCS ritiene che alla base dello scenario di riferimento debba esserci un'analisi globale del sistema energetico; inoltre l'avamprogetto dovrebbe essere approfondito con dettagli e aspetti regionali.

Una periodicità fissa di cinque anni per la verifica dello scenario di riferimento viene condivisa da SAB e UCS, mentre non è adeguata per l'ACS che preferirebbe una maggiore flessibilità dei termini stabilita a livello di ordinanza.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la verifica dei PP da parte della EICom è considerata una misura corretta da SAB, UCS e ACS. ACS chiede che sia svolta solamente per i PP dei LR 1-3. Tutte e tre le associazioni mantello considerano opportuno sia un termine per la redazione dei PP da parte dei gestori di rete sia un termine per la loro verifica da parte della EICom.

Il termine di nove mesi per la redazione dei PP è accettato dall'UCS; alcuni suoi membri propongono dodici mesi. Il termine di nove mesi per la verifica dei PP è adeguato secondo SAB e UCS.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: SAB e UCS ritengono accettabile la definizione del punto d'immissione; l'UCS vorrebbe estenderla ai punti di prelievo.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione a livello di legge del principio NOVA viene appoggiata da SAB e UCS. Quest'ultima chiede che l'analisi dei costi consideri i costi complessivi lungo l'intero orizzonte di pianificazione.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: SAB, UCS e ACS accolgono con favore il coinvolgimento dei Comuni nella determinazione del fabbisogno dell'infrastruttura di rete. ACS tuttavia ritiene poco sensato regolamentare a livello di legge i LR 4-7. L'UCS auspica un testo di legge in cui sia esplicitamente disciplinato il coinvolgimento di Cantoni e Comuni.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: un mandato ampliato d'informazione dell'opinione pubblica alla Confederazione e ai Cantoni è considerato opportuno da SAB, UCS e ACS; quest'ultima vorrebbe circoscrivere tale attività ai LR 1-3.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: il SAB non accetta la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione, mentre l'UCS la approva. Per l'UCS è opportuno computare i costi delle misure innovative per le reti intelligenti; contraria a questa misura invece l'ACS.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: SAB e UCS considerano opportune le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori. Dello stesso avviso è la SSG, a condizione che tutti i costi siano computabili e le misure sostitutive possibili a tutti i livelli di rete. SAB ricorda di aver auspicato già svariate volte una maggiore considerazione degli interramenti.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: l'introduzione di un FCA, come pure la definizione per legge del relativo limite massimo, trova il consenso di SAB e UCS. Secondo l'UCS, il FCA non deve costituire l'unico criterio nella decisione tra linee aeree o cavi interrati. La regolamentazione derogatoria per la definizione del fattore dei costi aggiuntivi non è condivisa dall'UCS, i quanto i criteri dovrebbero essere specificati nella legge. Il SAB condivide la regolamentazione derogatoria.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: l'ACS ritiene opportuna la regola nell'ambito di una ponderazione degli interessi, tutelando il paesaggio da ulteriori distruzioni. Questa disposizione è sostenuta anche da SAB e UCS; tuttavia all'interno dell'UCS viene criticata da alcuni membri.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: SAB, UCS e ACS approvano il mantenimento della procedura del piano settoriale per le linee del LR 1 e la necessità di sancirla per legge. L'ACS respinge una competenza diretta dell'UFE per l'approvazione delle linee della rete di trasporto, accettata invece dal SAB.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: il SAB non ritiene necessaria la possibilità di definire allineamenti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti destinati a garantire la trasformazione e l'ampliamento della rete. Il SAB è d'accordo solamente se tale definizione venisse inquadrata in una pianificazione settoriale. UCS e ACS appoggiano la proposta. L'ACS chiede di considerare i Comuni nel processo di definizione.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: per il SAB non è opportuno che l'UFE possa affidare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani; l'UCS accoglie perlopiù con favore questa opzione.

[Art. 26a LIE] Geodati: l'ACS ritiene irragionevole la redazione da parte dell'UFE di un quadro globale degli impianti elettrici da rendere disponibile all'opinione pubblica sotto forma di geodati; i Cantoni devono continuare ad aggregare i dati secondo le leggi cantonali sulla geoinformazione. Ai fini di una maggiore trasparenza il SAB accoglie la proposta. L'UCS rinuncia a una presa di posizione e informa che al proprio interno la questione è controversa. Qualora la disposizione venisse mantenuta, propone di limitarla ai LR 1-5, garantendo inoltre gli interessi di protezione.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: il SAB propone che alle organizzazioni legittimate a ricorrere venga revocato tale diritto qualora ne abusino. L'UCS sottopone diverse proposte, tra cui una procedura semplificata per i progetti che comprendono misure costruttive minime.

5.4. Pareri delle associazioni mantello nazionali dell'economia

AEE Suisse, Travail.Suisse ed economiesuisse concordano in buona parte con le modifiche al testo di legge. economiesuisse e Unione svizzera delle arti e mestieri usam chiedono la cancellazione dell'art. 9a-9f LAEI.

L'usam respinge la Strategia Reti elettriche nella forma proposta e ritiene che l'ampliamento delle reti elettriche debba orientarsi al consumo e alle relative previsioni di utilizzo, anziché a scenari politici. Inoltre l'avamprogetto includerebbe numerose incoerenze e contraddizioni. Nonostante i numerosi elementi positivi dell'avamprogetto, anche l'USC respinge per il momento la Strategia Reti elettriche e sostiene che appoggerà le modifiche solamente una volta chiarita la questione degli indennizzi.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: USC, AEE Suisse, Travail.Suisse e USS approvano uno scenario di riferimento come disposizione vincolante per i gestori di rete e la sua verifica periodica ogni cinque anni. L'USS chiede di menzionare in modo esplicito tra gli attori da coinvolgere i Cantoni e le città e lamenta inoltre la mancata considerazione della già decisa disattivazione delle centrali nucleari.

Economiesuisse e usam ritengono critica la redazione di uno scenario di riferimento e chiedono la cancellazione senza sostituzione dell'art. 9a-f LAEI. L'ampliamento della rete, sostengono, deve essere orientato a circostanze effettive e non a scenari politici.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la verifica dei PP da parte della EICom trova il consenso di USC, AEE Suisse, Travail.Suisse, usam e USS. AEE Suisse, Travail.Suisse e ACS ritengono adeguato il termine di nove mesi sia per la presentazione dei PP da parte dei gestori di rete sia per la verifica. L'USC vorrebbe ridurre a tre mesi il termine per la verifica da parte della EICom. L'USS chiede che il PP includa anche le tecnologie per la stabilizzazione della rete.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: AEE Suisse, Travail.Suisse e usam approvano la definizione del punto d'immissione. AEE Suisse chiede di precisare a livello di ordinanza il metodo di calcolo e la procedura da seguire in caso di controversie tra gestori di rete e produttori. L'USC è contraria alla definizione proposta e vorrebbe sgravare dal punto di vista finanziario i produttori (in particolare i contadini) oppure concedere loro maggiori indennizzi.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: USC, AEE Suisse, Travail.Suisse e USS sostengono l'integrazione nella legge del principio NOVA. L'usam non condivide questo principio, poiché impedisce la creazione di grandi capacità. L'USS chiede di tenere conto nella pianificazione della rete anche delle tecnologie alternative finalizzate in modo preminente alla stabilizzazione della rete.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: USC, AEE Suisse e Travail.Suisse approvano il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7. Secondo l'usam la cerchia delle organizzazioni legittimate a ricorrere è troppo ampia; inoltre la forma della consultazione non è chiara.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: l'informazione dell'opinione pubblica da parte della Confederazione e dei Cantoni trova il consenso di USC, AEE Suisse e Travail.Suisse. L'usam vorrebbe invece destinare questo denaro per investimenti nello sviluppo tecnico e nel perfezionamento. Economiesuisse chiede di cancellare queste competenze o perlomeno di non finanziarle attraverso le tasse.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: AEE Suisse approva la computabilità dei costi dell'informazione per i gestori di rete. Travail.Suisse, USC e usam respingono questa proposta. Favorevoli alla computabilità delle misure innovative sono AEE Suisse e Travail.Suisse; contrari USC e usam.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori costituiscono uno strumento utile per USC e AEE Suisse; per quest'ultima tuttavia a condizione che i costi supplementari dei gestori di rete possano essere trasferiti. L'usam non condivide questa disposizione poiché rappresenta un'ingerenza nella libertà imprenditoriale.

L'usam chiede la cancellazione del cpv. 1 che aumenta le opposizioni e favorisce elementi che fanno aumentare i costi. economiesuisse vorrebbe sancire il principio secondo cui le linee della rete di trasporto normalmente vengono posate come linee aeree e solo in casi eccezionali come cavi interrati.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: USC, AEE Suisse e Travail.Suisse condividono l'utilità di un fattore dei costi aggiuntivi per una trasformazione e un ampliamento adeguato ai tempi delle reti di distribuzione. L'USC auspica lo svolgimento di ricerche circa gli effetti degli interramenti. L'usam non

approva questa regola. L'USS si oppone all'esenzione per i grandi clienti dei costi aggiuntivi degli interramenti (mozione 12.3843).

AEE Suisse e Travail.Suisse condividono la definizione per legge di un limite massimo e la definizione del FCA effettivo da parte del Consiglio federale; USC e usam disapprovano le due misure. L'USC chiede di coinvolgere le associazioni interessate nella definizione del FCA. Le disposizioni derogatorie vengono accettate da USC, AEE Suisse e Travail.Suisse. L'usam respinge le eccezioni in quanto ritiene violino il principio della sostenibilità economica. usam e economiesuisse chiedono di cancellare il cpv. 3 in quanto annulla il cpv. 2.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: AEE Suisse, Travail.Suisse e usam accettano il riconoscimento di un interesse nazionale per la rete di trasporto e parti del LR 3. Questa disposizione per il momento viene respinta dall'USC che ritiene prioritario chiarire la questione degli indennizzi (mozione Ritter). economiesuisse e USS chiedono la cancellazione del termine «fondamentalmente». Inoltre secondo l'USS lo status di interesse nazionale va attribuito solo alle linee necessarie alla sicurezza dell'approvvigionamento e non principalmente al commercio di energia elettrica.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: il mantenimento della procedura del piano settoriale costituisce una misura opportuna per USC, AEE Suisse, Travail.Suisse e usam; fatta eccezione per l'usam lo è anche la sua integrazione a livello di legge. L'USC chiede indennizzi adeguati per i proprietari fondiari – ad esempio secondo il metodo delle classi di ubicazione.

USC e usam ritengono che l'ESTI debba rimanere la prima istanza preposta all'approvazione delle linee del LR 1. Travail.Suisse al contrario ritiene più opportuno affidare questa competenza all'UFE.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la possibilità per l'UFE di delegare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento della PAP rappresenta una misura adeguata per AEE Suisse, mentre USC, usam e USS vi si oppongono.

Secondo economiesuisse, analogamente alla procedura del piano settoriale, anche per la PAP devono essere fissati per legge dei termini precisi.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: AEE Suisse approva la proposta degli allineamenti, respinta invece dall'USC che ritiene prioritario chiarire la questione degli indennizzi (mozione Ritter). Inoltre gli allineamenti andrebbero considerati come misure parificate a un'espropriazione e indennizzati di conseguenza.

[Art. 26a LIE] Geodati: la pubblicazione dei geodati non trova il consenso di USC, AEE Suisse, usam ed economiesuisse che non riconoscono il valore dell'informazione dell'opinione pubblica attraverso i dati attualmente disponibili ai livelli di rete 4-7 né la necessità che l'UFE richieda questi dati in forma integrale. Inoltre vengono espressi timori per quanto riguarda la sicurezza.

Ulteriori richieste e osservazioni: AEE Suisse lamenta la mancanza nell'avamprogetto di un quadro generale dell'approvvigionamento energetico, come previsto dalla Strategia energetica 2050. Inoltre i livelli di pianificazione e partecipazione non rispondono alla crescente decentralizzazione del sistema energetico; per tale motivo occorre coinvolgere esplicitamente in questi progetti i gestori delle grandi centrali elettriche, le città e i Comuni. L'USS chiede che l'avamprogetto serva inoltre a sancire per legge la proprietà pubblica della rete di distribuzione. Secondo l'USS è necessario chiarire alcuni aspetti relativi ai sistemi di misurazione intelligenti, tra cui la regolamentazione dei costi per l'utilizzo e l'esercizio.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: AEE Suisse propone di sostituire la procedura del piano settoriale in più fasi con un decreto federale non sottostante a referendum. L'usam avanza diverse proposte, tra cui l'assunzione dei costi da parte dei ricorrenti.

5.5. Pareri delle commissioni e conferenze

L'EnDK accoglie con favore l'avamprogetto, e i relativi orientamenti, nelle sue linee di principio, pur rilevando in diversi punti la necessità di integrazioni e adattamenti. La CGCA appoggia l'avamprogetto con riserva. La COMCO condivide in modo esplicito l'obiettivo perseguito dalla Strategia Reti elettriche di mettere a disposizione in tempi ragionevoli una rete elettrica in funzione delle necessità, considerandolo una condizione necessaria per il buon funzionamento dei mercati dell'elettricità.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: COMCO e EnDK accolgono con favore la proposta di uno scenario di riferimento come disposizione vincolante per la pianificazione della rete. Secondo l'EnDK tuttavia lo scenario di riferimento dovrebbe essere elaborato dalla società nazionale di rete, mentre l'UFE dovrebbe assumere solamente la funzione di autorità direttiva. La CGCA chiede inoltre che la EICom svolga una verifica preliminare dello scenario di riferimento da presentare direttamente al Consiglio federale. L'EnDK ritiene che, conformemente alla LPT, per essere vincolante per le autorità la redazione dello scenario di riferimento debba inserirsi in un piano settoriale.

La CGCA approva la verifica dello scenario di riferimento ogni cinque anni; tuttavia preferirebbe una regolamentazione a livello di ordinanza. Una verifica periodica è condivisa anche dalla COMCO.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: CGCA e COMCO concordano con la verifica e la presa di posizione scritta in merito ai PP da parte della EICom. Secondo la CGCA la periodicità per l'allestimento dei PP deve essere ridotta a tre anni. L'EICom ritiene che l'obbligo di verifica dei PP non costituisca un miglioramento dell'attuale sistema: pertanto ne chiede la cancellazione e il mantenimento del diritto attualmente vigente. Qualora ne venisse sancita l'obbligatorietà, la verifica andrebbe svolta dall'UFE e limitatamente al LR 1. Inoltre andrebbe chiarito il carattere giuridicamente vincolante di tale verifica. L'EICom rileva infine alcuni aspetti problematici dei criteri per la verifica dei PP.

CGCA, COMCO e EnDK considerano necessario fissare un termine sia per la presentazione dei piani pluriennali sia per la relativa verifica. L'EICom chiede la cancellazione del termine per la verifica dei PP. L'EnDK approva un termine di nove mesi per la presentazione dei PP; il termine di nove mesi per la loro verifica è adeguato secondo CGCA e EnDK.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: l'EICom accoglie con favore la regolamentazione a livello di legge del punto d'immissione e propone di regolamentare nello stesso tempo anche la suddivisione dei costi tra gestori di rete e produttori: i costi per la creazione delle linee di raccordo fino al punto d'immissione devono essere a carico dei produttori.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione nella legge del principio NOVA trova il consenso di CDPNP, CGCA e EnDK.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: CDPNP, CGCA e EnDK accolgono con favore il coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: l'EnDK considera opportuno sancire per legge il mandato d'informazione dell'opinione pubblica a Confederazione e Cantoni in merito ad aspetti centrali dello sviluppo della rete e alle possibilità di partecipazione. Nel caso tale attività d'informazione da parte dei Cantoni diventasse obbligatoria l'EnDK auspica la stipula di una convenzione sulle prestazioni. La CGCA chiede la cancellazione senza sostituzione del mandato d'informazione dell'opinione pubblica a Confederazione e Cantoni.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la CGCA approva la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione, mentre l'EICom ne chiede la cancellazione. Qualora tale regola venisse approvata l'EICom propone una diversa formulazione.

La computabilità delle misure innovative non è considerata una misura utile dalla CGCA.

L'EiCom chiede la cancellazione nell'avamprogetto della seconda frase del cpv. 3 LAEI e il mantenimento dell'attuale formulazione. Inoltre il cpv. 3^{bis} dovrebbe essere riformulato al fine di circoscrivere il margine di manovra del Consiglio federale nella determinazione dei costi d'esercizio e del capitale.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: le linee della rete di trasporto devono essere realizzate fondamentalmente come linee aeree e solo eccezionalmente come cavi interrati, questa la richiesta dell'EnDK.

Le misure sostitutive ordinate ai livelli di rete inferiori sono considerate opportune da CDPNP e CGCA.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: secondo CDPNP e CGCA un fattore dei costi aggiuntivi rappresenta una proposta adeguata per una trasformazione e un ampliamento delle reti di distribuzione adeguati in termini di tempo. La CDPNP propone di estendere la discussione in merito al FCA anche alle varianti con linee aeree.

CDPNP e CGCA approvano un limite massimo sancito per legge del FCA e la definizione effettiva del FCA da parte del Consiglio federale, ma pongono alcune condizioni. La CGCA chiede che il FCA faccia riferimento ai costi della sezione di linea in questione e che il valore massimo sia ridotto a 2.0. La CDPNP auspica criteri di definizione del FCA che consentano anche la realizzazione di progetti relativi a linee come cavi interrati.

La CGCA approva la regolamentazione derogatoria, a patto che sia estesa anche a villaggi e piccoli paesi nelle aree rurali e nelle regioni di montagna. La CDPNP condivide le eccezioni proposte.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: CGCA, COMCO e EnDK danno il proprio consenso all'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto in generale e in parte agli impianti del livello di rete 3. La CDPNP respinge con forza questo articolo e ne chiede la cancellazione, in quanto rappresenta un inaccettabile riduzione dell'Inventario degli oggetti d'importanza nazionale. La tecnica e la regolamentazione derogatoria offrono già sufficienti possibilità per la realizzazione della rete di trasporto.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: CDPNP, CGCA e EnDK condividono la necessità di svolgere anche in futuro una procedura del piano settoriale per le linee del livello di rete 1. L'EnDK insiste sulla necessità di coinvolgere nei gruppi d'accompagnamento anche le autorità preposte alla pianificazione del territorio dei Cantoni interessati.

CGCA e EnDK rifiutano una competenza diretta dell'UFE per l'approvazione delle linee della rete di trasporto. La CGCA considera più opportuno intensificare la collaborazione tra UFE ed ESTI; inoltre ritiene che per le procedure di una certa entità i dossier debbano essere trasmessi in modo rapido all'UFE, evitando la procedura d'opposizione all'ESTI. Al contrario la COMCO appoggia questa proposta.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la CGCA condivide la possibilità che l'UFE deleghi la procedura di approvazione dei piani a persone esterne all'Amministrazione federale.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: CDPNP, CGCA e EnDK ritengono necessario definire degli allineamenti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti. L'EnDK osserva che gli allineamenti debbano necessariamente basarsi sul risultato della procedura del piano settoriale e chiede un indennizzo della Confederazione per le consultazioni dei Comuni interessati. Secondo la CDPNP devono essere possibili misure ecologiche di rivalutazione che non compromettano la trasformazione e l'ampliamento delle linee.

Secondo l'EnDK le zone riservate devono necessariamente basarsi sul risultato della procedura del piano settoriale.

[Art. 26a LIE] Geodati: la CDPNP considera sensato il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE, mentre CGCA e EnDK si oppongono a tale proposta. L'EnDK vede nel rilevamento di geodati da parte dell'UFE il rischio sia di duplicazione e incongruenza dei dati sia di concorrenza ai rilevamenti ufficiali. Inoltre avanza dei dubbi sulla pubblicazione dei dati per ragioni di sicurezza pubblica. In

alternativa, conformemente alle leggi cantonali sulla geoinformazione, i Cantoni dovrebbero aggregare i dati dei gestori di rete e delle aziende elettriche e la Confederazione usufruire dell'infrastruttura di aggregazione. L'UFE potrebbe determinare l'entità e i requisiti dei dati da rilevare. Analoghi timori vengono espressi dalla CGCA la quale chiede di non trasmettere i geodati alla Confederazione, bensì alla società nazionale di rete, incaricata di pubblicarli secondo chiari principi di sicurezza tecnica. La CGCA teme infatti che questa regola possa fungere da trampolino di lancio per ulteriori interventi pianificatori centralistici in aree analoghe.

Ulteriori richieste e osservazioni: l'EnDK auspica una maggiore armonizzazione tra avamprogetto e la legge di pianificazione del territorio.

5.6. Pareri dell'economia elettrica

AVDEL, Axpo, B-Valgrid, EBL, Energie, Electrosuisse, EWZ, Groupe E, IWB, KHR, regioGrid, Romande Energie, SAK, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swisspower, AEG, VPE e AES condividono nelle sue linee principali la Strategia Reti elettriche e il relativo obiettivo di creare una rete elettrica in funzione delle necessità. Tuttavia ritengono debbano essere modificati diversi punti e presentano svariate richieste. BKW, EKW, swisselectric e SWV rimandano alla presa di posizione dell'AES.

Per molti aspetti le prese di posizione di Axpo, Axpo Hydro Surselva, DSV, EKZ, Groupe E, KHR, Repower, Romande Energie e AEG corrispondono o sono simili alla presa di posizione dell'AES; per una maggiore leggibilità vengono presentate solo le principali differenze.

Per molti aspetti la presa di posizione di TK-11/CES corrisponde o è simile alla presa di posizione di Swissgrid: per una maggiore leggibilità vengono presentate solo le principali differenze. ISKB rimanda alla presa di posizione di AEE Suisse; ECS rinuncia esplicitamente a prendere posizione.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: la redazione di uno scenario di riferimento in materia di economia energetica viene accolta con favore da AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, Electrosuisse, EWO, EWZ, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swissgrid, Swisspower e AES. Secondo AVDEL, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swissgrid e AES il carattere vincolante deve limitarsi ai LR 1-3 o alla pianificazione della rete superiore. Swissgrid sottolinea che lo scenario di riferimento deve essere allestito lungo l'intero processo in stretta collaborazione con UFE e Swissgrid e le competenze devono essere stabilite di comune accordo. Swissgrid propone di effettuare una previsione obbligatoria sui consumi per tutte le reti di distribuzione. Swisspower e IWB pongono come condizione la totale computabilità dei costi nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete. EWO chiede un modello semplificato per l'allestimento dello scenario di riferimento. Secondo EWZ occorre maggiore chiarezza in merito ai dettagli, agli aspetti regionali e alle responsabilità. Inoltre si chiede che in seguito a modifiche dello scenario di riferimento il regolatore non possa mettere in discussione ex-post gli investimenti effettuati dai gestori delle reti di distribuzione.

IWB, SIG e VPE respingono l'introduzione di un scenario di riferimento in materia di economia energetica. IWB intravede il rischio di ritardi nelle procedure e chiede che lo scenario di riferimento sia vincolante soltanto per i LR 1-3. Secondo VPE nella strategia di rete occorre tenere aperte tutte le opzioni; inoltre vi sono ancora troppe questioni in sospeso relative allo scenario di riferimento e alla SE 2050. Anche SIG ritiene siano necessari dei chiarimenti e vorrebbe che lo scenario di riferimento fosse vincolante soltanto per il LR 1. Se la politica auspica uno scenario di riferimento, i gestori di rete e delle centrali elettriche devono avere un diritto di partecipazione vincolante, sostiene EBM. AES chiede di coinvolgere i gestori delle grandi centrali elettriche nell'allestimento dello scenario di riferimento. SwissElectricity auspica il coinvolgimento diretto dei grandi clienti elettrici. Swissgrid e AES fanno notare che l'obbligo dei gestori di rete di fornire informazioni e documentazione è già regolamentato nell'art. 25 LAEI. Secondo AES il carattere vincolante per le autorità deve essere limitato alle reti elettriche. AES vorrebbe aggiungere un capoverso che sancisca l'obbligo per i gestori di rete di definire la propria pianificazione della rete sulla base delle disposizioni dello scenario di riferimento e dei requisiti comunali e regionali.

AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWO, EWZ, SEIC-TELEDIS e SIG condividono una periodicità fissa per la verifica dello scenario di riferimento. EWZ chiede di definire nell'ordinanza i fattori che conducono a un aggiornamento straordinario dello scenario di riferimento.

AET, Electrosuisse, IWB, Swisspower e VPE sono contrari a una periodicità fissa per la verifica dello scenario di riferimento. Per una maggiore flessibilità Electrosuisse, IWB, Swissgrid, e Swisspower chiedono di stabilire la periodicità solamente a livello di ordinanza, VPE chiede si decida a seconda della situazione.

AET, B-Valgrid EBL, EWO, EWZ e SIG ritengono che cinque anni sia una periodicità adeguata per la verifica dello scenario di riferimento; EBM propone un intervallo di dieci anni.

Per ragioni di flessibilità IWB, Swisspower e VPE si esprimono contro una periodicità di cinque anni per la verifica dello scenario di riferimento; Swissgrid propone quattro anni al fine di tenere maggiormente in considerazione la pianificazione europea.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: AET, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, Sierre-Energie, Swissgrid, Swisspower, VPE e AES appoggiano la verifica dei PP, inclusa la presa di posizione da parte della EICom. Anche EBL dà il proprio consenso, ma pone diverse condizioni. AVDEL, EWZ, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swisspower, VPE e AES sostengono che la verifica dovrebbe riguardare unicamente i LR 1-3. EWZ si oppone alla verifica dell'efficacia tecnica da parte della EICom. Inoltre occorre stabilire a livello di ordinanza entità e livello di specificazione. Attraverso la verifica la EICom deve confermare la necessità dei progetti riportati nel PP, questa la richiesta di AES e Swissgrid; i dettagli vanno regolamentati a livello di ordinanza. Sempre Swissgrid e AES chiedono siano le rispettive aziende e non la società nazionale di rete a pubblicare i PP verificati. IWB e SIG esprimono il proprio rifiuto alla proposta di verifica dei PP, inclusa la presa di posizione da parte della EICom. Qualora tale proposta venisse approvata andrebbe limitata ai LR 1-3, sostiene IWB, mentre SIG la prenderebbe in considerazione solamente per i progetti di ampliamento al LR 3. Swissgrid vorrebbe regolamentare a livello di ordinanza la modalità di comunicazione del risultato della verifica.

Swissgrid è fondamentalmente d'accordo con lo sviluppo dei piani pluriennali e ritiene adeguata una periodicità di due anni; per questa ragione la formulazione del testo di legge dovrebbe essere più aperta. Swissgrid e AES chiedono che i PP siano motivati e che non si debba dimostrarne l'efficacia. Nella redazione dei piani pluriennali SwissElectricity vorrebbe costituire un gruppo d'accompagnamento in cui siano rappresentati in modo equo gestori di rete e grandi clienti elettrici. Inoltre il processo deve svolgersi con la massima trasparenza, occorre dare la priorità ai progetti con costi infrastrutturali bassi e i costi di rete derivanti dal potenziamento delle energie rinnovabili devono poter essere contabilizzati al 50 per cento come costi di produzione.

AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWO, EWZ, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS e Swisspower ritengono ragionevole un termine per la presentazione dei PP. EWZ propone che per il primo svolgimento il termine vada reso noto in anticipo.

IWB, SIG, Sierre-Energie, Swissgrid e VPE rifiutano un termine per la presentazione dei PP. IWB considera sufficiente l'attuale processo e crede sia possibile sin d'ora un coordinamento da parte della EICom. Secondo VPE è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza. SIG e Sierre-Energie giudicano opportuno un termine per i LR 1-2(-3).

AET, EBL, EWO, Electrosuisse e SIG accolgono con favore il termine di nove mesi per la presentazione dei PP. SIG propone che per gli aggiornamenti rilevanti il termine possa essere prorogato a 12 mesi. Per EBL questo termine deve essere applicato esclusivamente ai LR 1-3.

B-Valgrid, EWZ, IWB, Sierre-Energie, Swisspower e VPE sono contrari al termine di nove mesi per la presentazione dei PP; B-Valgrid, IWB, Swisspower e AES chiedono sia prolungato a 12 mesi. VPE considera sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza e vuole conoscere le conseguenze del mancato rispetto del termine. Sierre-Energie ritiene che il coordinamento vada affidato al gestore della rete di trasporto.

AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWZ, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS, SIG e Swisspower approvano l'introduzione di un termine per la verifica dei PP da parte della EICom.

IWB e VPE non considerano necessario un termine per la verifica dei PP; secondo VPE è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza.

AET, B-Valgrid, EBL, Electrosuisse, SIG e Swissgrid giudicano adeguato il termine di nove mesi per la verifica dei PP da parte della EICom. EBL chiede un termine più ristretto, in particolare per le modifiche a breve termine. Secondo EBL nel periodo che intercorre tra l'allestimento dello scenario di riferimento e l'approvazione dei PP da parte della EICom devono essere possibili degli investimenti.

EWZ, IWB e Swisspower sono contrari a un termine di nove mesi; IWB e Swisspower chiedono di portarlo almeno a 12 mesi. VPE vuole conoscere le conseguenze in caso di mancato rispetto del termine. Per EWZ il termine deve dipendere dall'entità e dall'organizzazione della verifica.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWO, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie e Swisspower approvano la definizione del punto d'immissione; concorde anche EBL a condizione che siano stabilite delle direttive e una ripartizione delle spese tra gestori delle reti di distribuzione e produttori. EWZ respinge la definizione proposta. EWZ e AES chiedono di estendere la disposizione ai punti di prelievo. EWZ vorrebbe specificare a livello di ordinanza il termine «dati pianificatori affidabili». Secondo Electrosuisse la pianificazione deve basarsi su dati accessibili al pubblico. Swissgrid e AES chiedono di sostituire «affidabili» con «accessibili al pubblico». EBM sostiene di poter esprimere un parere in merito soltanto una volta chiarito il termine «dati pianificatori affidabili». Per Swissgrid e AES nella definizione del punto d'immissione vanno considerati i costi globali della durata di vita. Swissgrid chiede di considerare anche le esigenze dell'utente allacciato alla rete, i costi del necessario ampliamento della rete e l'obiettivo dello sfruttamento economico dell'infrastruttura di rete.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: l'integrazione a livello di legge del principio NOVA ottiene il consenso di AET, B-Valgrid, EBL, Electrosuisse e Swissgrid. EBL chiede una definizione più chiara di ampliamento, potenziamento e ottimizzazione. Per AES e Swissgrid non è necessario pubblicare i principi di pianificazione della rete, ma bisogna semplicemente trasmetterli alla EICom. B-Valgrid, EWZ, Swissgrid e AES sottolineano l'importanza di considerare l'intero orizzonte di pianificazione.

AVDEL, EBM, EWO, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie, Swisspower e VPE giudicano inopportuno sancire per legge il principio NOVA. IWB, SIG e Swisspower ritengono che questo aspetto sia già regolamentato dall'art. 8 LAEI. Swisspower sottolinea che in determinati casi un ampliamento è più efficace di un potenziamento. AVDEL e SEIC-TELEDIS temono che le autorità competenti trascurino un orizzonte a lungo termine a favore di misure a breve termine e lamentano la mancata trattazione della regolazione basata sugli incentivi. EBM giudica troppo ampio il margine interpretativo e ritiene che la regolamentazione dovrebbe includere anche l'ottimizzazione dell'esercizio.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coordinamento dei soggetti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7 ottiene il consenso di AET, B-Valgrid, EBM, EWO e EWZ. EWZ chiede di estendere la disposizione ai LR 2-7. AVDEL, EBL, EWO, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Swisspower e VPE non condividono la proposta di un coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati. VPE rileva la mancanza delle necessarie conoscenze tecniche delle istanze da coinvolgere. AVDEL, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie e Swisspower ritengono sensata una corrispondente regolamentazione per i LR (1-)3. Secondo AES il gestore nazionale di rete non deve assumersi la responsabilità per gli altri gestori di rete che devono quindi coordinarsi tra loro e fornire informazioni. Essendo il coinvolgimento dei Cantoni e di altri diretti interessati già regolamentato nel cpv. 2, AES chiede di cancellare il cpv. 4. SwissElectricity esprime la necessità di una piattaforma con i diretti interessati, compresi i grandi clienti elettrici. Swissgrid avanza diverse proposte di modifiche redazionali.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: AET, EBM, EWO, SIG, Swissgrid, Swisspower e VPE approvano che alla Confederazione e ai Cantoni sia affidato il mandato d'informare l'opinione pubblica in merito allo sviluppo della rete e alle possibilità di partecipazione. Essendo i costi a suo carico, Swissgrid deve essere costantemente coinvolta, come pure

gli altri gestori di rete. Per AES l'obbligo per i Cantoni di informare l'opinione pubblica in merito alla pianificazione regionale della rete è già adempiuto con la pubblicazione dei PP e pertanto il cpv. 2 deve essere cancellato.

EBL, EWZ, Electrosuisse e IWB respingono la disposizione; IWB e Swisspower la considerano opportuna soltanto per i LR 1-3. Secondo Electrosuisse i Cantoni dispongono già ora di questa possibilità e la nuova disposizione comporterebbe un ulteriore onere di coordinamento. EBL lamenta la mancanza di una stima dei costi e delle conseguenze. EWZ sostiene che prima di introdurre questa regola serve un concetto chiaro.

Swissgrid chiede la cancellazione dell'art. 3^{bis} cpv. 2 LIE in quanto afferma di non poter controllare i costi delle convenzioni sulle prestazioni stipulate fra Confederazione e Cantoni; di conseguenza non sarebbe possibile ripartire i costi in modo trasparente e in base al principio della causalità.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi dei gestori di rete per le misure d'informazione è condivisa da AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie, Swisspower e VPE. AES precisa che i costi dell'informazione nell'ambito di progetti rappresentano costi d'esercizio e non costi del capitale.

A favore della computabilità delle misure innovative per le reti intelligenti sono AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie, Swisspower e VPE. Favorevole anche AET, a condizione che i vantaggi giustifichino i costi aggiuntivi. EWO e EWZ chiedono una definizione più circostanziata delle misure computabili. AES propone la computabilità anche dei costi d'esercizio e del capitale delle misure innovative per le reti intelligenti, sempre che tali misure servano a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

Per AES la disposizione inerente alla computabilità dei costi per i sistemi di misurazione intelligenti deve essere estesa ai sistemi di gestione intelligenti e non limitarsi ai clienti finali. AES e Swissgrid precisano che i costi secondo il cpv. 2 lett. c e d rappresentano costi d'esercizio e non costi del capitale.

AES chiede di stralciare il cpv. 3^{bis} in quanto la fattispecie in questione è già regolamentata dall'art. 30 cpv. 2 LAEI.

[Art. 20 cpv. 2 (escluso cpv. 2 lett. g-h) LAEI] Compiti della società di rete: secondo AES la società nazionale di rete non può essere l'unico soggetto responsabile del collegamento internazionale della rete svizzera di trasporto.

[Art. 3^{bis} LIE (escluso cpv. 2)] Emolumenti: EWO e AES chiedono la cancellazione o la specificazione dell'art. 3^{bis} LIE in quanto non rispetta il requisito di una base legale per la riscossione di emolumenti.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: Swissgrid chiede di sancire il principio secondo cui le nuove linee della rete di trasporto vengono normalmente posate come linee aeree e solo in casi eccezionali come cavi interrati.

AET, AVDEL, EBM, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie e VPE giudicano opportune le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori su richiesta dei gestori della rete di trasporto. B-Valgrid, EBL, EWO, EWZ, IWB e Swisspower non condividono queste misure sostitutive. Nel caso venisse approvata questa disposizione, tutti i costi dovrebbero essere sostenuti dal gestore della rete di trasporto, questa l'opinione di AET, AVDEL, B-Valgrid, EBM, Groupe E, IWB, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie e Swisspower. Secondo AES il gestore di rete deve poter presentare richieste di indennizzo.

Per AET, AVDEL, B-Valgrid, EBM, EWO, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie, Swissgrid e AES bisogna rendere obbligatori l'approvazione e il coinvolgimento tempestivo del gestore della rete di distribuzione. EWZ chiede che le misure sostitutive siano estese a tutti i livelli di rete. EWO e AES sottolineano come nel rapporto esplicativo si parli di smantellamento e non di misure sostitutive. Secondo EWO e AES la richiesta di misure sostitutive deve essere motivata. Per Swissgrid il Consiglio federale deve regolamentare in particolare anche la computabilità di eventuali vantaggi per i gestori della rete di distribuzione conseguenti alle misure sostitutive.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: l'introduzione di un fattore dei costi aggiuntivi rappresenta una misura opportuna per AET, B-Valgrid, EBL, EWO, EWZ, Electrosuisse, IWB, Swisspower, VPE e AES. Secondo IWB e VPE i costi aggiuntivi devono essere totalmente computabili. Swissgrid ed Electrosuisse vorrebbero limitare l'applicazione del FCA a rinnovi e modifiche rilevanti e sostengono che il FCA vada calcolato solamente in riferimento alla sezione di tratta. EBL chiede un chiarimento circa i metodi di calcolo applicati. Secondo EWZ il FCA dovrebbe essere esteso a tutti i livelli di rete. EWO chiede di sancire la fattibilità geologica e AES la fattibilità relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento. AVDEL, Repower, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie e AEG sono contrari. AVDEL, EKZ, Groupe E, SEIC-TELEDIS, SIG e Sierre-Energie osservano che l'interramento è già una prassi comune ai LR 5-7 e pertanto chiedono di non sancire per legge l'obbligo di interrimento per questi livelli di rete; di conseguenza il FCA deve fare riferimento soltanto ai LR (1)-3. EKZ e Groupe E propongono di fissare a 4.0 il FCA per i LR 1-3. Repower e AEG chiedono di effettuare in ogni caso una ponderazione globale di tutti i fattori e in caso di conflitto di applicare un FCA pari a 2.0.

AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS e VPE concordano con la definizione per legge di un limite massimo per il FCA e la definizione effettiva del FCA da parte del Consiglio federale. Per EBL devono essere considerate anche le peculiarità regionali.

Di tutt'altro avviso IWB, SIG, Sierre-Energie e Swisspower. Secondo SIG un meccanismo stabilito per legge non può tenere conto della molteplicità delle situazioni reali. IWB, EWZ e Swisspower chiedono di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza.

La regolamentazione derogatoria del FCA è accolta con favore da AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWO, SEIC-TELEDIS e VPE. AVDEL e SEIC-TELEDIS sono favorevoli a condizione che le ubicazioni discoste possano essere allacciate tramite linee aeree.

EBM, EWZ, Electrosuisse, IWB, SIG, Sierre-Energie, Swisspower e AES non condividono la regolamentazione derogatoria. IWB e Swisspower chiedono la cancellazione del cpv. 3, affinché il Consiglio federale non ottenga carta bianca nella determinazione della regolamentazione derogatoria. EWZ e AES temono un aumento dei ricorsi; inoltre la EICom potrebbe mettere in discussione ex-post la computabilità. EKW, KHR, SWV e AES chiedono per i gestori di rete che non possono trasferire i costi aggiuntivi derivanti dall'obbligo di interrimento (in particolare le centrali idroelettriche) l'esenzione da tale obbligo oppure il riconoscimento di adeguati indennizzi da parte del gestore della rete di trasporto.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swissgrid, Swisspower e VPE ritengono una misura adeguata l'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto e in parte al LR 3. SIG respinge tale regola, sostenendo che gli impianti del LR 3 sono al massimo di importanza regionale. Affinché sia coerente con la SE 2050, nell'avamprogetto deve essere cancellato il termine «fondamentalmente», affermano Swissgrid e Axpo.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: secondo AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWZ, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie e VPE una procedura del piano settoriale per le linee del LR 1 deve essere svolta anche in futuro. AET, AVDEL, EWO, EWZ, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, Swissgrid e AES chiedono di sancire l'obbligo di allestimento del piano settoriale solo per il LR 1. IWB rifiuta il mantenimento della procedura del piano settoriale per le linee del LR 1. Swissgrid e AES propongono la cancellazione del termine «di norma». Swissgrid chiede di precisare l'applicazione dello schema di valutazione per le linee di trasporto.

Per AES non deve essere obbligatorio in ogni caso un gruppo d'accompagnamento. Swissgrid è favorevole a sancire per legge la necessità dei gruppi d'accompagnamento, mentre ritiene che collaborazione e modalità di lavoro siano da regolamentare a livello di ordinanza.

AET e Swissgrid appoggiano l'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale in due fasi. Anche EWZ dà il proprio consenso a questa misura, a patto che rafforzi la ponderazione della disposizione. Secondo Electrosuisse, IWB e Swisspower l'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale non è necessaria; la regolamentazione a livello di ordinanza è sufficiente per IWB, Swisspower e VPE. Electrosuisse auspica che l'integrazione nella legge sia per il momento sospesa. Groupe E chiede di sancire per legge le eccezioni all'obbligo di allestimento del piano settoriale.

A favore della competenza diretta dell'UFE per le linee della rete di trasporto sono AVDEL, B-Valgrid, EBM, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie e VPE; contrari invece AET, EWZ, Electrosuisse, IWB e Swisspower. Swissgrid preferirebbe rafforzare la collaborazione tra UFE ed ESTI; le «procedure di una certa entità» andrebbero rapidamente trasmesse all'UFE.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la possibilità che l'UFE ricorra a persone esterne all'Amministrazione federale per lo svolgimento della PAP costituisce per AET, EBL, EBM, EWZ, IWB, SIG, Swissgrid e Swisspower una misura appropriata. Secondo SIG la decisione definitiva deve rimanere di competenza dell'UFE. AVDEL, B-Valgrid, Electrosuisse, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie, VPE e AES rifiutano la possibilità di una delega di parti della PAP. VPE sostiene che questa responsabilità debba essere assunta dall'UFE. Electrosuisse propende per una maggiore collaborazione tra UFE ed ESTI. AVDEL, SEIC-TELEDIS, Sierre-Energie e AES temono una perdita di know-how. AES ritiene probabili conflitti d'interessi.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: gli allineamenti sono considerati una misura necessaria da AET, AVDEL, B-Valgrid, EBL, EBM, EWO, EWZ, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Swisspower e VPE. VPE ritiene che l'esecuzione spetti ai Cantoni. SIG chiede una precisazione dei livelli di rete interessati. EWZ auspica un chiarimento delle responsabilità. Swissgrid e AES chiedono, nel corso dell'intera procedura di approvazione, la possibilità di prorogare di tre anni le zone riservate.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di geodati della rete elettrica ottengono il consenso di AET e EWZ. Per SAK devono essere considerate le leggi cantonali sulla geoinformazione. La proposta viene respinta da AVDEL, B-Valgrid, EBL, EWO, Electrosuisse, IWB, SEIC-TELEDIS, SIG, Sierre-Energie, Swissgrid, Swisspower, VPE e AES. Electrosuisse, SIG, Swissgrid, Swisspower e AES avanzano timori circa la sicurezza. VPE vorrebbe una soluzione sussidiaria. Secondo IWB ed Electrosuisse questa misura è opportuna solo ai LR 1-3. Swissgrid e AES affermano che il rilevamento e la pubblicazione dei dati sono già disciplinati nella legge sulla geoinformazione e nella relativa ordinanza. AVDEL, B-Valgrid, SEIC-TELEDIS, Swissgrid, Swisspower e AES ritengono che il rapporto costi/benefici sia negativo. Per AVDEL, B-Valgrid, SEIC-TELEDIS e Sierre-Energie questo quadro globale risulta incompleto se non si considerano le altre reti infrastrutturali. EBL sarebbe d'accordo in linea di principio, ma sottolinea le numerose questioni in sospeso.

[Art. 55 cpv. 1 lett. a e cpv. 2^{bis} LIE] Disposizioni penali: Groupe E si oppone all'aumento della multa a 50 000 CHF per un'infrazione colposa previsto nell'art. 55 cpv. 2 LIE e ritiene che tale importo debba rimanere invariato a 10 000 CHF.

Ulteriori richieste e osservazioni: secondo AES molte delle regole proposte devono riguardare soltanto i LR 1-3. Anche per Electrosuisse, IWB, KHR, Swisspower, AEG e VPE le nuove regole devono limitarsi allo stretto necessario, al fine di evitare un'eccessiva regolamentazione. DSV auspica una netta differenziazione tra i gestori di rete dei LR 1-3 e dei LR 5-7. Repower prevede un aumento dei costi e dell'onere amministrativo. regioGrid rimarca la necessità di regolamentare in modo esaustivo ogni fase del processo al fine di evitare revoche da parte di terzi. EWZ ritiene vadano meglio specificate le responsabilità degli attori coinvolti.

Swissgrid è disponibile ad assumersi la responsabilità per la pianificazione, il monitoraggio e il reporting della sicurezza dell'approvvigionamento. VPE chiede che anche in futuro la rete elettrica copra tutte le opzioni, che i piani di ampliamento siano coordinati a livello europeo e sia chiarita la questione della futura produzione interna su scala industriale. IWB giudica indispensabile la totale computabilità dei costi aggiuntivi conseguenti all'attuazione della Strategia Reti elettriche. Swisspower auspica in futuro uno sviluppo unitario dei diversi sistemi infrastrutturali. AES ritiene opportuno introdurre un'autorizzazione che garantisca l'assegnazione per contratto mediante atto giuridico di tutti i diritti privati per la costruzione, il mantenimento e l'esercizio (in particolare per la trasmissione di dati di terzi) di una linea elettrica. AES chiede l'introduzione di una regola in merito alle controversie nella definizione degli indennizzi per le

servitù concesse. Per maggiore chiarezza AES vorrebbe sancire in modo esplicito nella LIE i sette livelli di rete. SwissElectricity rileva nell'avamprogetto l'assenza del tema «unbundling» e ritiene che, per evitare un aumento sproporzionato dei costi, il WACC debba essere agganciato all'utile dei prestiti federali. TK-11/CES auspica che gli art. 9a-9f LAEI siano considerati nel nuovo processo di sviluppo della rete in modo integrale e permanente.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: SIG propone di incrementare le risorse dell'ESTI. Per IWB e Swisspower la procedura del piano settoriale va sostituita con un decreto federale non soggetto a referendum. Electrosuisse chiede di limitare la possibilità di adire al Tribunale federale alle sole questioni giuridiche di importanza fondamentale. EBM suggerisce di limitare le possibilità di opposizione. Electrosuisse sostiene che la competenza ad ammettere opposizioni alle decisioni di non entrata nel merito debba rimanere dell'ESTI. Swisspower considera l'ipotesi che l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti si trasformi in una «Agenzia Reti energetiche Svizzera» con i compiti di un centro di competenza nazionale per la procedura di autorizzazione delle reti energetiche. Per SEIC-TELEDIS, AVDEL e Sierre-Energie gli impianti elettrici fino a 50 kV devono essere esonerati dalla procedura di approvazione dei piani e la LIE va rielaborata. Anche Swissgrid è d'accordo sull'escludere dalla procedura di approvazione dei piani gli impianti elettrici con effetti minimi su terzi, il territorio e l'ambiente oppure propone per questi casi una PAP semplificata. EKZ e SAK chiedono una procedura di approvazione dei piani semplificata per gli impianti infrastrutturali fino a 36 kV oppure dei LR 5-6. AVDEL, B-Valgrid, Romande Energie e SEIC-TELEDIS avanzano la proposta di ridurre le istanze coinvolte e le fasi del processo. AES suggerisce di concentrare la procedura di approvazione dei piani nelle mani dell'ESTI e cancellare la competenza dell'UFE. AES chiede che nei casi di trasformazione degli impianti a corrente forte il Consiglio federale possa esonerare dall'obbligo della procedura di approvazione dei piani, o prevedere sue semplificazioni. Swissgrid chiede la possibilità di acquisire secondo il diritto d'espropriazione i diritti derivanti da servitù decadute non più rinnovabili. Swissgrid ritiene che ai sensi del diritto federale la definizione delle commissioni consultive nella procedura di approvazione dei piani (art. 16g cpv. 2) vada formulata in modo più aperto.

5.7. Pareri del settore industria e servizi

FER-GE, FRC, Coop, IG DHS, Migros, Swissmem, STV, GastroSuisse, IGEB e HKBB concordano in linea di principio con l'avamprogetto e i relativi obiettivi, ma esprimono nel contempo qualche riserva e richieste inerenti ad alcuni punti. La presa di posizione di Cemsuisse coincide totalmente con quella dell'IGEB.

Secondo GastroSuisse la trasformazione e l'ampliamento dell'infrastruttura della rete elettrica deve avvenire senza conseguenze sui costi, in quanto un aumento dei prezzi dell'energia elettrica ridurrebbe i vantaggi della piazza Svizzera. Per IGEB è importante che l'ampliamento della rete avvenga in funzione delle necessità e non sulla base delle esigenze e degli auspici della politica. Coop, GGS, IG DHS e Migros auspicano una liberalizzazione del settore delle misurazioni. GGS teme che l'avamprogetto di legge conduca a un ulteriore aumento dei costi dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: Coop, FER-GE, FRC, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem si esprimono a favore di uno scenario di riferimento in materia di economia energetica come base vincolante per la pianificazione della rete.

Coop, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, SIG, STV e Swissmem considerano adeguata una periodicità fissa di cinque anni per la verifica dello scenario di riferimento; STV preferirebbe una verifica ogni dieci anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: Coop, GGS, IGEB, IG DHS e Migros respingono una verifica obbligatoria dei PP da parte della ECom in quanto, tra le altre cose, indurrebbe i gestori di rete a presentare piani pluriennali sovradimensionati. FER-GE e STV approvano tale verifica obbligatoria. STV chiede di estendere il termine della verifica a 15 mesi.

Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem approvano un termine per la redazione dei PP da parte dei gestori di rete. Il termine proposto di nove mesi è accettato da GGS e IGEB, mentre STV chiede di portarlo a 15 mesi.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem condividono la definizione di punti d'immissione. Secondo Coop, GGS, IG DHS e Migros occorre verificare la compatibilità di tale definizione con concetti innovativi quali *Demand Response*.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: Coop, FRC, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem danno il proprio consenso all'integrazione nella legge del principio NOVA. Coop, IG DHS e Migros chiedono si faccia riferimento in modo esplicito all'efficienza dei costi. Secondo l'opinione di STV occorre dare la priorità alla pianificazione e alla costruzione delle reti elettriche e successivamente si può pensare a ottimizzare l'esercizio.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7 è sostenuto da Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem. Coop, GGS, IG DHS e Migros chiedono di ampliare esplicitamente la cerchia dei diretti interessati ai consumatori finali, come pure alle imprese che offrono servizi nel settore *Demand Side Management*.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: Coop, FRC, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem giudicano inopportuno affidare alla Confederazione e ai Cantoni il mandato d'informare l'opinione pubblica. Sfavorevole anche HKBB che considera questa misura costosa e dubbia. Secondo Coop, GGS, IG DHS, IGEB, Migros e Swissmem i canali di comunicazione già esistenti sono sufficienti; inoltre osservano che gli interessati sono già coinvolti nel processo di pianificazione ai sensi dell'art. 9e cpv. 4 LAEI. Per FER-GE il mandato d'informazione ampliato rappresenta una misura opportuna.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: Coop, FRC, GastroSuisse, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem respingono la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione. Coop, GGS, IG DHS e Migros chiedono la cancellazione senza sostituzione di questa misura, in quanto significherebbe dare carta bianca ai gestori di rete, a discapito dei consumatori finali.

Coop, GastroSuisse, GGS, IG DHS, Migros, STV e Swissmem respingono la computabilità dei costi per le misure innovative; Coop, IG DHS, Migros e Swissmem temono che rafforzi il monopolio dei gestori di rete e pertanto ne chiedono la cancellazione. Secondo Swissmem la formulazione è troppo vaga. STV ritiene che la misura sia sensata unicamente a partire da un determinato risparmio energetico o valore aggiunto aziendale. Al contrario IGEB concorda con questo aspetto, a patto che serva ad accrescere l'affidabilità e l'efficienza della rete.

Coop, IG DHS e Migros chiedono la cancellazione della computabilità dei costi dei sistemi di misurazione (intelligenti). In sostituzione di questa misura occorre decidere, nella sede adeguata, la liberalizzazione del settore delle misurazioni e un accesso senza discriminazioni anche per terzi. FRC è dell'avviso che i costi per i sistemi di misurazione intelligenti debbano essere sostenuti in parte anche dai gestori di rete i quali beneficiano dei vantaggi di tali sistemi.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori rappresentano per Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem una decisione appropriata. Coop, Migros e IG DHS lamentano la mancanza nell'avamprogetto di criteri e condizioni quadro che devono essere stabiliti dal Consiglio federale.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: un fattore dei costi aggiuntivi per l'interramento delle linee dei LR 3-7 viene giudicato sensato da Coop, FER-GE, FRC, GGS, IGEB, IG DHS, Migros e Swissmem. IGEB e Swissmem sottolineano che l'efficienza della misura può essere dimostrata unicamente nella

pratica e quindi è possibile eventualmente modificarla solo in un secondo momento. STV condivide la disposizione solo in parte; i Comuni e/o i proprietari fondiari devono assumersi il 40-60 per cento dei costi. La definizione per legge di un limite massimo del FCA e la definizione del FCA da parte del Consiglio federale sono giudicate misure corrette da Coop, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem. Coop, IG DHS e Migros rimarcano che alla base dei criteri per la definizione del FCA non debbano esserci motivazioni politiche o ideologiche né interessi particolari. Per GGS e Swissmem i criteri vanno definiti in modo che il FCA non sia sistematicamente sfruttato al massimo. Secondo Swissmem il conteggio deve includere anche i costi correnti.

Coop, IGEB, IG DHS, Migros e STV approvano la regolamentazione derogatoria del FCA. Coop, IG DHS e Migros auspicano una precisazione dell'espressione «attenuare notevolmente». GGS e Swissmem respingono la regolamentazione derogatoria e inoltre chiedono che in caso di superamento del FCA i costi supplementari non gravino sul consumatore finale.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: questa regola ottiene il consenso di Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem, mentre viene respinta da GGS. Coop, FRC, GGS, IGEB, IG DHS e Migros sottolineano che l'interesse nazionale non è di per sé giustificabile per tutte le linee di trasporto, bensì è utile solo in riferimento alla sicurezza dell'approvvigionamento. Secondo FRC i costi per le linee che servono al commercio dell'energia elettrica non devono essere trasferiti agli utenti elettrici. HKBB chiede la cancellazione del termine «fondamentalmente».

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: d'accordo con il mantenimento della procedura del piano settoriale sono Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem. Una sua integrazione a livello di legge trova il consenso di Coop, GGS, IGEB, IG DHS, Migros e STV.

Secondo Coop, FER-GE, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem l'ESTI deve rimanere la prima istanza preposta all'approvazione delle linee della rete di trasporto, mentre per FER-GE e STV questo compito va affidato all'UFE.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: affidare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento di una PAP non è opportuno agli occhi di Coop, GGS, IG DHS e Migros. FER-GE, IGEB e STV approvano questa opzione.

Per la procedura di approvazione dei piani HKBB chiede un termine fisso di due anni.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: per Coop, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem è necessario definire allineamenti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti per la trasformazione e l'ampliamento della rete. STV chiede siano ammesse delle eccezioni motivate.

Coop, GGS, IGEB, IG DHS e Migros auspicano anche per i proprietari fondiari la possibilità di chiedere la cancellazione delle zone riservate divenute obsolete.

[Art. 26a LIE] Geodati: Coop, FER-GE, FRC, GGS, IGEB, IG DHS, Migros, STV e Swissmem danno il proprio consenso al rilevamento e alla pubblicazione di geodati da parte dell'UFE. Per motivi di sicurezza GGS, IGEB e Swissmem non vorrebbero vedere pubblicati dettagli troppo specifici degli impianti. HKBB chiede la cancellazione senza sostituzione dell'articolo.

Ulteriori richieste e osservazioni: per GGS il legislatore deve stabilire standard minimi per gli apparecchi di misurazione e aprire alla concorrenza il settore delle misurazioni. GGS, IGEB e Swissmem vorrebbero inoltre mettere a disposizione i dati delle misurazioni a soggetti qualificati senza discriminazioni. FER-GE critica la mancanza di una valutazione dei costi derivanti dalla Strategia Reti elettriche separata per le aziende e per le economie domestiche. IGEB chiede di eliminare le difficoltà connesse al superamento del limite. Poiché non sono stati valutati gli effetti dell'avamprogetto sull'industria a forte consumo di energia, è necessario prevedere sin d'ora delle riserve alla regolamentazione derogatoria. Swissmem suggerisce di verificare periodicamente l'effetto delle misure proposte. Per i mercati in cui non è possibile un regime di concorrenza Coop, IG DHS e Migros chiedono di sancire l'efficienza dei costi nell'art. 1 LAEI. HKBB avanza diverse richieste di modifica delle linee guida

e del testo sulla situazione iniziale dell'avamprogetto. FRC ritiene necessario regolamentare in modo severo la protezione e l'utilizzo dei dati acquisiti mediante smart meter.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: STV propone una durata massima di due anni per la procedura di autorizzazione da parte dell'UFE.

5.8. Pareri dell'industria dei trasporti

L'Unione professionale svizzera dell'automobile UPSA respinge l'avamprogetto, sostenendo che l'ampliamento delle reti elettriche debba orientarsi al consumo e alle previsioni di utilizzo e non agli scenari politici della SE 2050. Inoltre per l'UPSA l'avamprogetto presenta alcune contraddizioni e gli articoli 9a-9f LAEI dovrebbero essere cancellati. Le FFS sono grate per aver partecipato all'avamprogetto sin dalla fase della sua elaborazione.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: le FFS approvano uno scenario di riferimento in materia di economia energetica e la relativa periodicità di cinque anni per la sua verifica.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: le FFS giudicano ragionevole sia la verifica dei PP da parte della EICOM e il relativo termine sia la definizione di un termine per la presentazione dei PP.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: le FFS concordano con la definizione del punto d'immissione.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: le FFS condividono l'integrazione nella legge del principio NOVA.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: le FFS accolgono con favore il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7, in particolare il coinvolgimento delle FFS.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: le FFS considerano in modo positivo un mandato d'informazione ampliato alla Confederazione e Cantoni, mentre l'UPSA lo rifiuta. Secondo le FFS l'informazione dell'opinione pubblica da parte dei Cantoni non deve essere finanziata mediante le tasse.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: le FFS concordano con la computabilità dei costi dell'informazione da parte dei gestori di rete; contraria invece l'UPSA.

Le FFS sono concordi con la computabilità dei costi per le misure innovative, mentre l'UPSA disapprova questa proposta.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori sono condivise dalle FFS e respinte dall'UPSA. Le FFS chiedono che per la rete di trasporto si debba scegliere l'opzione dell'interramento solo in casi eccezionali.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: l'UPSA respinge in linea di principio un fattore dei costi aggiuntivi. Le FFS approvano l'introduzione di un FCA, come pure di un suo limite massimo e la definizione del FCA da parte del Consiglio federale, mentre sono contrarie alla regolamentazione derogatoria. Inoltre per le FFS si deve scegliere l'interramento soltanto nei casi di rinnovi rilevanti e ogniqualvolta questa opzione è possibile sotto il profilo dell'esercizio.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: l'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto e a parti del LR 3 trova il consenso di FFS e UPSA.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: la proposta di mantenere e sancire per legge la procedura del piano settoriale è condivisa da FFS e UPSA; le FFS chiedono di limitarla al LR 1. Una competenza diretta dell'UFE per l'approvazione delle linee della rete di trasporto viene respinta dall'UPSA e accolta con favore dalle FFS.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: FFS e UPSA non ritengono opportuno che l'UFE deleghi a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento di una PAP.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: le FFS considerano necessari gli allineamenti volti ad assicurare la trasformazione e l'ampliamento delle linee esistenti.

[Art. 26a LIE] Geodati: FFS e UPSA non condividono questo articolo di legge.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: le FFS chiedono di definire in maniera chiara ruoli e compiti nell'ambito della procedura del piano settoriale. L'UPSA avanza diverse proposte, fra cui una limitazione del diritto di ricorso.

5.9. Pareri del settore edifici

L'HEV apprezza gli sforzi di semplificare e uniformare i processi di trasformazione e ampliamento delle reti elettriche, tuttavia giudica con preoccupazione l'ipotesi che l'Amministrazione federale possa attribuirsi ulteriori competenze, escludendo i Cantoni e i proprietari fondiari interessati. CGI e USPI respingono l'avamprogetto a causa dell'introduzione delle zone riservate e degli allineamenti che giudicano una grave violazione del diritto di proprietà.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: l'HEV condivide uno scenario di riferimento solamente se approvato anche dal Parlamento e non solo dal Consiglio federale e propone una periodicità di allestimento di dieci anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: secondo l'HEV non deve essere stabilito alcun termine per la presentazione dei PP da parte dei gestori di rete, se non nel caso di uno scenario di riferimento elaborato ogni dieci anni.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: il principio NOVA non viene condiviso dall'HEV.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: secondo l'HEV l'attività di informazione da parte della Confederazione e dei Cantoni deve essere mirata e vincolante.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: per l'HEV, analogamente allo schema di esame e valutazione «Cavo interrato – linea aerea», oltre al FCA vanno considerati anche altri parametri. Sebbene tutti gli altri fattori vadano nella direzione di un interramento, i costi troppo elevati non giustificano questi investimenti: per casi come questo occorre definire un limite massimo. La regolamentazione derogatoria proposta grava in maniera eccessiva sui gestori di rete.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: l'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto e a parti del LR 3 viene respinta dall'HEV; è il Parlamento a dover decidere in merito allo status dei singoli impianti e l'interesse nazionale deve essere prioritario rispetto all'interesse internazionale.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: per l'HEV la procedura del piano settoriale per le linee del LR 1 è fondamentalmente corretta, tuttavia per quanto riguarda la regolamentazione derogatoria il Consiglio federale dovrebbe garantire il coinvolgimento delle cerchie interessate. Inoltre il corridoio di pianificazione deve essere stabilito d'intesa con i Cantoni.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: al fine di evitare conflitti d'interessi l'HEV ritiene che la procedura di approvazione dei piani debba rimanere prioritariamente una competenza dell'UFE.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: secondo l'HEV la Confederazione deve avere la possibilità soltanto di richiedere zone riservate e allineamenti, mentre la decisione finale spetta ai Cantoni. Di questi ultimi è inoltre la competenza per una loro cancellazione che può essere richiesta anche dai proprietari fondiari interessati. La durata di validità delle zone riservate non dev'essere prorogabile. CGI e USPI considerano le zone riservate e gli allineamenti una misura di espropriazione eccessiva e un arricchimento illegale che contrasta con il diritto di proprietà sancito dalla Costituzione. In merito a queste misure deve essere sancito l'obbligo di consultazione dei proprietari fondiari, da coinvolgere anche nell'elaborazione dell'avamprogetto di legge.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE è una proposta sensata per l'HEV, tuttavia le richieste di consultazione di tali dati dovrebbero essere motivate.

5.10. Pareri delle associazioni dei consumatori

La Stiftung für Konsumentenschutz SKS è dell'opinione che l'avamprogetto riguardi solo marginalmente i consumatori.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: secondo la SKS l'allestimento di uno scenario di riferimento in materia di economia energetica è ragionevole nell'ottica dei consumatori. Anche il Forum dei consumatori kf approva l'introduzione dello scenario di riferimento come pure la sua verifica ogni cinque anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la verifica dei PP da parte della ECom è giudicata una misura corretta dal kf. Il kf considera appropriati anche un termine per la redazione dei PP da parte dei gestori di rete e un termine di verifica dei PP da parte della ECom, mentre i termini per l'intero processo dovrebbero essere meglio specificati e comunicati.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: kf approva la definizione del punto d'immissione.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: kf è favorevole all'integrazione a livello di legge del principio NOVA e rileva la necessità di documentarne l'applicazione.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7 è opportuno per il kf.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: il kf considera sensato il mandato d'informazione ampliato a Confederazione e Cantoni solamente se l'onere conseguente rimane limitato.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: il kf rifiuta la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione e le misure innovative. Secondo la SKS i costi dei sistemi di misurazione intelligenti devono essere a carico dei gestori di rete; inoltre in questo ambito occorre assicurare un mercato funzionante. È necessario altresì garantire la sicurezza dei dati dei consumatori rilevabili tramite smart meter e regolamentarne in modo chiaro il trattamento.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: il kf non accetta le misure sostitutive senza il coinvolgimento dei gestori di rete regionali.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: il kf approva l'introduzione di un FCA e delle relative eccezioni, tuttavia ritiene il limite massimo di 3.0 (troppo) elevato. Inoltre il FCA deve essere stabilito d'intesa con tutti gli attori.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: la SKS non considera giustificabile di per sé un interesse nazionale delle reti elettriche. Un ampliamento della rete a fini commerciali non deve andare a discapito dei consumatori. Al contrario il kf accoglie con favore questo articolo di legge.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: il mantenimento e l'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale ottiene il consenso del kf. L'UFE non deve ottenere una competenza diretta per l'approvazione delle linee della rete di trasporto.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: il kf appoggia la possibilità di affidare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento della PAP.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: il kf considera necessari gli allineamenti al fine di assicurare la trasformazione e l'ampliamento delle linee esistenti.

[Art. 26a LIE] Geodati: questa regola è condivisa dal kf, a condizione che l'onere conseguente si mantenga entro determinati limiti.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: kf propone che la procedura di autorizzazione sia coordinata da un'autorità.

5.11. Pareri delle organizzazioni ambientaliste e di protezione del paesaggio

La FSG riconosce la necessità di un rapido ampliamento delle reti elettriche al fine di gestire le sfide poste dalla svolta energetica, tuttavia giudica le modalità di attuazione di questo processo tecnicamente superate e non sempre opportune.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES, WWF ed eco swiss approvano l'introduzione di un scenario di riferimento. Secondo SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF alla base della pianificazione della rete devono esserci l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Queste organizzazioni chiedono che i diretti interessati siano meglio specificati e comprendano anche rappresentanti della società civile. D'accordo con una periodicità fissa sancita per legge sono SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES, WWF ed eco swiss; secondo SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF la periodicità deve essere ridotta a tre anni al fine di poter reagire in modo flessibile ed evitare pianificazioni inadeguate.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la verifica dei piani pluriennali e la presa di posizione scritta da parte della EICom sono misure condivise da SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF. Queste organizzazioni propongono in alternativa una procedura di consultazione successiva alla pubblicazione della presa di posizione oppure auspicano perlomeno la pubblicazione delle prese di posizione della EICom. Inoltre propongono un adeguato strumento di pianificazione per i LR 4-7. L'introduzione di un termine di presentazione dei piani pluriennali per i gestori di rete viene giudicata ragionevole da SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF. La SL-FP concorda con un termine di nove mesi.

L'introduzione di un termine per la verifica dei piani pluriennali da parte della EICom viene condivisa da SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF. La SL-FP propone un termine di nove mesi.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF approvano in parte la definizione del punto d'immissione per i nuovi impianti di produzione e suggeriscono di tenere conto in questo processo anche degli aspetti di sostenibilità per l'ambiente e il paesaggio.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES, WWF approvano l'integrazione a livello di legge del principio NOVA.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF sono a favore di un coinvolgimento dei Cantoni e di altri diretti interessati; questi ultimi tuttavia dovrebbero essere meglio specificati e comprendere anche le associazioni ambientaliste e altri soggetti interessati.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: l'informazione dell'opinione pubblica da parte di Confederazione e Cantoni trova il consenso di SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione viene giudicata una misura opportuna da SL-FP, Greenpeace, pro natura, SES e WWF. Tale comunicazione deve essere equilibrata e reciproca.

La SL-FP giudica opportuna la possibilità di computare i costi per le misure innovative nei corrispettivi per l'utilizzazione della rete. SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF non prendono alcuna posizione in merito, ma sottolineano la necessità di incoraggiare all'innovazione il maggior numero possibile di attori e il rischio che la computabilità riduca la trasparenza e provochi investimenti inadeguati. Secondo eco swiss le smart grid sono indispensabili.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: in merito alla regola riguardante la decisione sulla tecnologia al LR 1 – cavi o linee aeree – la SVS esprime un parere negativo. Eco swiss considera irrealistico costruire le linee ad alta tensione come linee aeree. L'elevata schermatura dei campi magnetici delle linee interrate dovrebbe essere un argomento forte per convincere i consumatori dei vantaggi di questa soluzione e indurli ad assumersi gli elevati costi di rete previsti. L'ASCV auspica un testo della regolamentazione senza alcun tipo di obbligo e critica l'affermazione di EOS (oggi ALPIQ) secondo cui le linee ad alta tensione non possono essere interrate. La legge dovrebbe prevedere l'intervento dell'ESTI, controllata dai gestori della rete di trasporto, come pure dell'UFE.

La possibilità che le autorità preposte all'autorizzazione possano ordinare misure sostitutive ai livelli di rete inferiori viene giudicata opportuna da SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: SL-FP, Greenpeace, pro natura, SES e WWF rifiutano un fattore dei costi aggiuntivi giudicando una mera analisi dei costi come estremamente riduttiva. Queste organizzazioni sostengono che nella rete di distribuzione praticamente tutti i progetti possono e devono essere realizzati come cavi interrati, in quanto si tratta della soluzione più vantaggiosa per l'uomo e la natura. Inoltre per le poche eccezioni non serve alcuna regolamentazione. La SL-FP sottolinea l'importanza di eseguire un calcolo dei costi totali con i corretti parametri dei costi. Anche la SVS respinge la proposta di un FCA poiché è in contraddizione con l'obbligo sancito dalla Costituzione di proteggere e preservare il paesaggio, la natura e la biodiversità. Approvando un FCA conterebbero solamente gli aspetti tecnici e i criteri di redditività; inoltre la scelta dei parametri di calcolo verrebbe effettuata dalla EICom e da Swissgrid. Infine un limite massimo del FCA di 3.0 comporterebbe praticamente il divieto di interrimento sulle Alpi. La FSG chiede che nel conteggio siano considerati anche i costi d'esercizio (in particolare i costi per le perdite di energia) e che il FCA non possa superare un valore di 2.0 in modo da evitare il 90 per cento delle procedure. Inoltre per tutte le varianti di interrimento dovrebbe essere applicata una procedura velocizzata, non condivisa invece dalla FSG per le nuove linee ad alta tensione. SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF sono contrari a un limite massimo del FCA sancito per legge; tale limite deve essere stabilito dal Consiglio federale. Qualora il FCA venisse comunque introdotto contro il parere di SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF, il Consiglio federale dovrebbe considerare i vantaggi, anche dei cavi interrati, per la protezione della natura e delle specie. Secondo SL-FP un limite massimo fissato dal legislatore è assolutamente arbitrario.

La regolamentazione derogatoria del FCA trova il consenso di Greenpeace, pro natura, SES e WWF.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF assumono una chiara posizione contro la generale introduzione di un interesse nazionale per gli impianti del LR 1 e in particolare del LR 3. Questa misura servirebbe solamente a legittimare sin dall'inizio una ponderazione degli interessi con altri interessi nazionali nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio. Queste organizzazioni osservano che in caso di provato bisogno per la sicurezza dell'approvvigionamento o l'attuazione della svolta energetica una ponderazione degli interessi è possibile già oggi. Tuttavia sinora tale bisogno non è stato esposto in maniera trasparente, motivo per cui gli impianti interessati potrebbero anche servire esclusivamente al commercio di energia elettrica. La FSG accetta l'ipotesi di un interesse nazionale per i cavi interrati, mentre lo respinge per le nuove linee aeree. Un interesse equivalente o superiore attribuito alle linee elettriche rispetto ad altri interessi nazionali vanificherebbe l'utilità dell'IFP. Secondo l'ASCV in tal modo le aziende elettriche otterrebbero un potere maggiore.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF approvano il mantenimento di una procedura del piano settoriale per le linee del LR 1, tuttavia non ritengono necessario sancirla per legge.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la FSG chiede la cancellazione del termine di presentazione degli atti delle commissioni [art. 16g cpv. 2 LIE], a meno che alla CFNP siano messe a disposizione sufficienti risorse di personale. La FSG respinge dal punto di vista politico-istituzionale la possibilità di delegare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: gli allineamenti definiti al fine di assicurare i tracciati delle condutture esistenti sono giudicati una misura necessaria SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF.

[Art. 26a LIE] Geodati: per SL-FP, SVS, Greenpeace, pro natura, SES e WWF il rilevamento e la pubblicazione di geodati costituiscono una base importante per accrescere l'accettazione verso la trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche. Inoltre sostengono la necessità di raffigurare anche i dati dei flussi di carico.

Ulteriori richieste e osservazioni: per eco swiss, in vista di un possibile accordo sull'energia elettrica non devono essere approvate regole incompatibili con il diritto della UE.

5.12. Pareri delle organizzazioni scientifiche

Swissuniversities rinuncia a trasmettere una presa di posizione; ogni università deve poter esprimere la propria opinione.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: la SATW condivide l'introduzione di uno scenario di riferimento e la relativa periodicità di cinque anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la SATW condivide anche la verifica dei PP da parte della ECom. Sia il termine di presentazione dei PP da parte dei gestori di rete sia quello di verifica deve essere prolungato a 12 mesi.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione, [art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete, [art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: il principio NOVA, la definizione del punto d'immissione e l'informazione sulla pianificazione della rete da parte della Confederazione e dei Cantoni sono giudicati corretti dalla SATW.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione e le misure innovative non trova il consenso della SATW.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: lo status di interesse nazionale per la rete di trasporto e parti del LR 3 viene respinto dalla SATW; la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale hanno sempre la priorità.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: l'integrazione a livello di legge della procedura del piano settoriale viene accolta con favore dalla SATW. Le zone di pianificazione non devono comprendere oggetti meritevoli della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Inoltre i corridoi di pianificazione devono essere stabiliti a una distanza di almeno un chilometro dalle aree residenziali. Infine nella scelta della tecnologia di trasporto occorre considerare anche gli interramenti. L'ESTI deve rimanere la prima istanza preposta all'approvazione delle linee della rete di trasporto, sostiene la SATW.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: gli allineamenti definiti per assicurare la trasformazione e l'ampliamento di una linea esistente rappresentano una misura necessaria secondo la SATW; per quanto riguarda le zone riservate i ricorsi non devono provocare ritardi.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1, [art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi, [art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani, [art. 26a LIE] Geodati: la delega dello svolgimento del PAP a persone esterne all'Amministrazione federale viene respinta. La SATW giudica positive sia le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori sia l'introduzione di un FCA. Nella definizione del FCA è indispensabile considerare la valutazione delle perdite; la regolamentazione derogatoria non viene condivisa. La SATW accoglie con favore il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE.

Ulteriori richieste e osservazioni: la SATW precisa che le capacità di trasporto nel commercio di elettricità sono limitanti solamente al confine con la Francia. In Svizzera la capacità in direzione di Germania, Austria e Italia è di oltre il doppio rispetto alla capacità oltrefrontiera.

5.13. Pareri dei settori cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

Biofuels Schweiz e VUE naturemade non esprimono alcuna presa di posizione. InfraWatt condivide esplicitamente l'ottimizzazione delle reti elettriche e le quattro priorità della Strategia Reti elettriche. swisscleantech accoglie con favore gli orientamenti dell'avamprogetto nelle sue linee principali. La SSG approva le linee generali dell'avamprogetto e sottolinea i vantaggi della geotermia, anche in riferimento alle reti elettriche.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: SSG e swisscleantech condividono l'introduzione dello scenario di riferimento; swisscleantech suggerisce una procedura di legittimazione (ad es. processi stakeholder). Entrambi i partecipanti approvano inoltre la periodicità fissa di cinque anni.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: SSG e swisscleantech esprimono il proprio consenso anche verso la verifica dei PP da parte della EICOM. swisscleantech vorrebbe limitare la verifica dei PP ai LR 1-3. Secondo l'ACS sia il termine di presentazione dei PP da parte dei gestori di rete sia il termine di verifica devono essere prolungati a dodici mesi, mentre swisscleantech concorda con il termine proposto di nove mesi.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: la definizione del punto d'immissione viene condivisa da SSG e swisscleantech; per swisscleantech devono essere definiti anche i punti di prelievo.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: il principio NOVA è considerato corretto da SSG e swisscleantech; per swisscleantech ai LR 5-7 è preferibile un documento settoriale.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coinvolgimento di Cantoni, Comuni e altri diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7 trova il consenso sia della SSG sia di swisscleantech.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: SSG e swisscleantech approvano l'assegnazione a Confederazione e Cantoni di un mandato d'informazione in merito alla pianificazione della rete. Per swisscleantech questa attività d'informazione è necessaria soltanto ai LR 1-3; inoltre si deve ricorrere alle possibilità di partecipazione in modo tempestivo.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi dei gestori di rete per le misure d'informazione viene condivisa da swisscleantech e respinta dalla SSG. swisscleantech chiede che il conteggio dei costi venga regolamentato a livello di ordinanza.

Al contrario dell'ACS, swisscleantech approva la proposta della computabilità dei costi per le misure innovative.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1, [art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: sia le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori sia l'introduzione di un FCA vengono giudicate in modo positivo da SSG e swisscleantech. Per la SSG è indispensabile considerare nella definizione del FCA la valutazione delle perdite; respinge inoltre la regolamentazione derogatoria proposta. swisscleantech vorrebbe fundamentalmente linee interrato per i LR 5-7 e un FCA di 4.0 per i LR 1-3. Inoltre per i LR 1-3 andrebbe considerato l'interramento dell'intero tracciato. swisscleantech afferma che le modifiche proposte renderebbero superflua la regolamentazione derogatoria.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: lo status di interesse nazionale per la rete di trasporto e parti del LR 3 viene respinto dalla SSG, la quale giudica in ogni caso prioritaria la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. swisscleantech giudica questa regola opportuna, tuttavia non dovrebbe riguardare gli impianti dei LR 5-7; per le zone secondo l'art. 5 LPN bisognerebbe esaminare delle alternative o delle possibilità di aggiramento.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: disciplinare a livello di legge la procedura del piano settoriale è una proposta accolta con favore dalla SSG e da swisscleantech. Secondo la SSG le zone di pianificazione non devono comprendere oggetti sotto la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Inoltre i corridoi di pianificazione vanno stabiliti a una distanza come minimo di un chilometro dalle aree residenziali. Infine nella scelta della tecnologia di trasporto occorre considerare anche gli interramenti.

La SSG ritiene che l'ESTI debba rimanere la prima istanza preposta all'approvazione delle linee della rete di trasporto.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la delega dello svolgimento della PAP a persone esterne all'Amministrazione federale è condivisa da swisscleantech e respinta da SSG.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: secondo SSG e swisscleantech gli allineamenti definiti per assicurare gli interventi di trasformazione e ampliamento di una linea esistente sono una misura necessaria. Inoltre per la SSG i ricorsi riguardanti le zone riservate non devono produrre dei ritardi.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE vengono approvati dalla SSG. swisscleantech respinge un rilevamento di geodati per i LR 5-7 sostenendo che a questi livelli è sufficiente un obbligo di informazione.

Ulteriori richieste e osservazioni: la SSG precisa che le capacità di trasporto nel commercio di elettricità sono limitanti solamente al confine con la Francia. In Svizzera la capacità in direzione di Germania, Austria e Italia è di oltre il doppio rispetto alla capacità oltrefrontiera. swisscleantech chiede di basare

l'articolo di legge sulla designazione dei livelli di rete 1-7 e di definire in modo chiaro l'ambito di validità di un articolo. Inoltre le autorizzazioni per gli impianti fino a 36 kV devono essere rilasciate dall'ESTI secondo i processi previsti dalla legge edilizia e le prove a campione. Un'ulteriore richiesta riguarda la redazione di direttive sulla vendita delle reti elettriche dei LR 3-7.

5.14. Altre organizzazioni tecniche e di politica energetica

Kettenreaktion non aderisce alla consultazione in quanto respinge la Strategia Reti elettriche come parte della SE 2050 e afferma che solamente se la SE 2050 fosse realmente una strategia globale sarebbe possibile elaborare e approvare delle strategie parziali. Swiss Metering concorda con l'avamprogetto, fatta eccezione per la computabilità dei costi per lo smart metering che, sostiene, vanno depennati.

La HSUB esprime soddisfazione per il fatto che l'avamprogetto comprenda elementi per cui si è impegnata in passato. La Dachverband Elektromog considera l'avamprogetto, come pure le previste modifiche dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti ORNI, come una LEX SWISSGRID che aggira diverse sentenze del Tribunale federale. Per questo motivo respinge la proposta e ne chiede la rielaborazione. Anche Gigahertz e IG-UHWM ritengono che nell'avamprogetto siano aggirate diverse sentenze del Tribunale federale oltre che limitate delle possibilità di partecipazione e pertanto vi si oppone. IG-UHWM teme inoltre che queste modifiche di legge rendano difficili o addirittura impossibili gli interramenti.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: uno scenario di riferimento come disposizione vincolante per la pianificazione della rete, come pure una periodicità fissa per la sua verifica, viene giudicato un provvedimento opportuno da Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom, Dachverband Elektromog e HSUB. La periodicità di cinque anni è condivisa da Umweltfreisinnige SG, Dachverband Elektromog e HSUB; secondo la cooperativa Ökostrom la formulazione del testo di legge dovrebbe ammettere anche una verifica più frequente. HSUB è dell'opinione che almeno uno scenario dovrebbe orientarsi all'interramento, inclusa una rete overlay basata sulla corrente continua. Inoltre occorre considerare gli effetti sulla rete di trasporto della dismissione delle cinque centrali atomiche.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: la verifica dei PP da parte della EICOM trova il consenso di Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom, Dachverband Elektromog e HSUB. Un termine per la verifica viene accettato da cooperativa Ökostrom e HSUB, e respinto da Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektromog. Il termine di nove mesi viene condiviso da Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom e HSUB.

Sia un termine di presentazione dei PP da parte dei gestori di rete sia la periodicità proposta di nove mesi sono giudicati sensati da cooperativa Ökostrom e HSUB. Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektromog invece non lo considerano necessario; secondo Umweltfreisinnige SG tali termini non devono essere sanciti per legge.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: con la definizione del punto d'immissione concordano Dachverband Elektromog e HSUB. La cooperativa Ökostrom rifiuta questa regola in quanto non in linea con gli sforzi verso una produzione decentrale dell'energia. Al di fuori delle zone di costruzione e a partire da una determinata lunghezza i costi di allacciamento dovrebbero essere a carico dei gestori di rete o in alternativa coperti attraverso i contributi agli investimenti della RIC.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: il principio NOVA viene condiviso da Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom, Dachverband Elektromog e HSUB. Tuttavia le linee obsolete che necessitano di un risanamento dovrebbero rispettare i valori massimi delle nuove linee.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom, Dachverband Elektromog e HSUB approvano il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7. La cooperativa Ökostrom ritiene che il termine «altri diretti

interessati» sia troppo vago. HSUB chiede di includere parallelamente anche la pianificazione di altre infrastrutture.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: il mandato d'informazione a Confederazione e Cantoni in merito alla pianificazione superiore della rete e alle possibilità di partecipazione è una misura necessaria secondo cooperativa Ökostrom, Umweltfreisinnige SG e HSUB. Dachverband Elektromog, IG-UHWM e Gigaherz disapprovano questa proposta poiché in tal modo la possibilità di opposizione al Tribunale (amministrativo) federale verrebbe sostituita da una procedura di partecipazione senza effetti giuridici.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione viene respinta da cooperativa Ökostrom e Dachverband Elektromog in quanto provocherebbe spese inutili e ulteriori costi per gli eventi informativi a sostegno delle linee aeree. HSUB approva la computabilità di tali costi a patto che s'inseriscano nel processo di partecipazione.

Umweltfreisinnige SG e HSUB giudicano la computabilità dei costi per le misure innovative un provvedimento opportuno, mentre la cooperativa Ökostrom la considera una distorsione della concorrenza e un ostacolo all'innovazione e all'efficienza. Dachverband Ökostrom valuta questa disposizione come un inutile spreco che inoltre non tiene conto degli interramenti.

Per tutelare la competitività Swiss Metering chiede di cancellare la computabilità dei costi per i sistemi di misurazione intelligenti.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: secondo cooperativa Ökostrom e HSUB le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori soddisfano l'obiettivo auspicato. IG-UHWM, Gigaherz, Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektromog giudicano queste misure sostitutive – se attuate – efficaci solamente allo stesso livello di tensione. IG-UHWM, Dachverband Elektromog e Gigaherz preferirebbero nelle zone protette linee di trasporto generalmente interrate.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: cooperativa Ökostrom e HSUB accolgono con favore l'introduzione di un fattore dei costi aggiuntivi. La cooperativa Ökostrom auspica un'attività di ricerca più approfondita in merito agli effetti dei cavi interrati sulle terre coltivate; HSUB caldeggia un'ottica di lungo termine in cui siano considerate anche le perdite dovute al trasporto come base per il calcolo del FCA. Umweltfreisinnige SG e Dachverband respingono la proposta come pure il limite massimo fissato per legge e la regolamentazione derogatoria e chiedono di dare la priorità all'interramento per tutte le linee dei LR 1-7, poiché i costi aggiuntivi costituiscono un fattore meno rilevante. Umweltfreisinnige SG auspicano la cancellazione integrale dell'articolo proposto. Per Dachverband Elektromog, IG-UHWM e Gigaherz manca il criterio delle perdite dovute al trasporto.

La definizione per legge di un limite massimo del FCA è approvata dalla cooperativa Ökostrom; tuttavia il Consiglio federale dovrebbe coinvolgere le associazioni interessate. Secondo HSUB per la maggiore flessibilità che offre sarebbe più opportuna una soluzione a livello di ordinanza.

La regolamentazione derogatoria proposta viene condivisa da cooperativa Ökostrom e HSUB; quest'ultima propende tuttavia per una regolamentazione a livello di ordinanza.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: la cooperativa Ökostrom ritiene che l'attribuzione di un interesse nazionale agli impianti elettrici della rete di trasporto e a parti del LR 3 sia indispensabile per la svolta energetica e aggiunge ad esempio che, al fine di garantire la sicurezza alimentare, la superficie coltivabile dovrebbe ottenere il medesimo status. Gigaherz, Umweltfreisinnige SG, Dachverband Elektromog e HSUB respingono con forza la regola proposta. Umweltfreisinnige SG propone in alternativa una rielaborazione globale dell'attuale Inventario di oggetti di importanza nazionale. HSUB e IG-UHWM chiedono la cancellazione senza sostituzione dell'articolo. Dachverband Elektromog vede in questa proposta la creazione di un monopolio privato e una limitazione delle possibilità di opposizione.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom, Dachverband Elektromog e HSUB appoggiano il mantenimento della procedura del piano settoriale per

le linee del LR 1. Per la cooperativa Ökostrom gli esigui indennizzi per le superfici agricole portano a un loro eccessivo sfruttamento e di conseguenza a una riduzione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. HSUB preferirebbe coinvolgere raggruppamenti regionali anziché nazionali; inoltre almeno una delle varianti di corridoio dovrebbe essere ottimizzata ai fini dell'interramento.

La cooperativa Ökostrom è favorevole all'integrazione nella legge della procedura del piano settoriale; contrari invece Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektromog. Umweltfreisinnige SG chiede la cancellazione dell'art. 15g-15j sostenendo che non debba essere l'UFE a decidere in merito allo svolgimento o meno di una procedura del piano settoriale e che dalla legge non si evince la composizione del gruppo d'accompagnamento. Secondo Dachverband Elektromog, IG-UHWM e Gigahertz gli interessi rappresentati nel gruppo d'accompagnamento sono eccessivamente sbilanciati da una parte e la popolazione ha pochi diritti di partecipazione. Inoltre lo schema di valutazione delle linee di trasporto evidenzia dei limiti e avvantaggerebbe in modo eccessivo le linee aeree.

Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom e Dachverband Elektromog non giudicano opportuna una competenza diretta dell'UFE per l'approvazione delle linee della rete di trasporto. Al contrario HSUB ritiene che la responsabilità dell'ESTI (ente di diritto privato) in questo ambito rappresenti da tempo un problema spinoso, in quanto non garantisce l'indipendenza. Inoltre la ECom non dovrebbe avere diritto di veto.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la cooperativa Ökostrom ritiene che la possibilità di delegare a persone esterne all'Amministrazione federale lo svolgimento di una PAP sia ammissibile solo in casi eccezionali e in modo temporaneo. A causa dei possibili conflitti d'interessi HSUB giudica questa misura poco opportuna. Secondo Umweltfreisinnige SG e Dachverband tale possibilità non costituisce una misura opportuna.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: per Umweltfreisinnige SG, cooperativa Ökostrom e HSUB gli allineamenti rappresentano una misura necessaria. La cooperativa Ökostrom li giudica come una misura provvisoria parificata a un'espropriazione che pertanto deve essere indennizzata di conseguenza. HSUB vorrebbe che, analogamente a questa, venissero adottate delle misure relative ad altri impianti infrastrutturali, ad esempio la posa di canaline nel risanamento generale delle strade nazionali. Dachverband Elektromog respinge la proposta in quanto non giudica opportuno sotto il profilo politico-istituzionale affidare ai privati l'utilizzo di questo strumento; inoltre questa proposta potrebbe rallentare la spinta verso l'innovazione dei gestori di rete.

[Art. 26a LIE] Geodati: il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE costituisce un provvedimento sensato secondo cooperativa Ökostrom, Umweltfreisinnige SG, HSUB e Dachverband Elektromog. La cooperativa Ökostrom chiede che il modello geodetico sia strutturato nel modo più semplice possibile e aggiornato periodicamente.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: secondo Umweltfreisinnige SG e Dachverband Elektromog, un maggior ricorso agli interramenti soddisferebbe meglio le esigenze della popolazione e limiterebbe quindi le opposizioni, rendendo più rapide le procedure. HSUB propone di considerare maggiormente le alternative all'ampliamento della rete, come ad esempio gli impianti di produzione di energia elettrica decentrali, e affidarne l'elaborazione a esperti indipendenti.

5.15. Altri partecipanti alla consultazione

L'ASI appoggia integralmente la presa di posizione della Mieterverband Schweiz e AG Berggebiete fa propria la presa di posizione del SAB; per una maggiore scorrevolezza tali prese di posizione non vengono ripetute in questo capitolo.

Secondo la città di Dübendorf, grazie alla sua pragmaticità l'approccio della Strategia Reti elettriche dovrebbe risultare efficace. CP aderisce alla Strategia Reti elettriche, a condizione che vi confluiscano anche le proprie osservazioni.

[Art. 9a LAEI] Scenario di riferimento: CP e città di Dübendorf condividono uno scenario di riferimento come disposizione per la pianificazione della rete, come pure una periodicità fissa di cinque anni per la sua verifica. La città di Dübendorf auspica, come punto di partenza, un'analisi globale del sistema energetico, che includa anche altri vettori energetici, e un coinvolgimento adeguato di città e Comuni nell'elaborazione dello scenario di riferimento.

[Art. 9b e art. 22 cpv. 2^{bis} LAEI] Piani pluriennali: CP e città di Dübendorf approvano la verifica dei PP da parte della ECom, il relativo termine di nove mesi e il termine di nove mesi per l'allestimento da parte dei gestori di rete. Secondo la città di Dübendorf è auspicabile uno strumento di pianificazione anche ai LR 4-7.

[Art. 9c LAEI] Definizione del punto d'immissione: la città di Dübendorf accetta la definizione del punto d'immissione.

[Art. 9d LAEI] Principi di pianificazione della rete: sia il CP che la città di Dübendorf accettano l'integrazione nella legge del principio NOVA. Per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, il CP considera necessario ammettere anche gli ampliamenti.

[Art. 9e LAEI] Coordinamento della pianificazione: il coinvolgimento dei diretti interessati nella determinazione del fabbisogno ai LR 3-7 è appoggiato da CP e città di Dübendorf; quest'ultima chiede che nel testo di legge e nel messaggio siano esplicitamente menzionati città e Comuni.

[Art. 9f e art. 20 cpv. 2 lett. g-h LAEI, art. 3^{bis} cpv. 2 LIE] Informazione dell'opinione pubblica: sancire per legge il mandato a Confederazione e Cantoni d'informare l'opinione pubblica in relazione agli aspetti importanti dello sviluppo della rete e alle possibilità di partecipazione alla procedura è un provvedimento opportuno per CP e città di Dübendorf. Quest'ultima chiede di verificare la possibilità per la Confederazione di stipulare una convenzione sulle prestazioni anche con città e Comuni.

[Art. 15 LAEI] Costi di rete computabili: la computabilità dei costi sostenuti dai gestori di rete per le misure d'informazione viene condivisa da CP e città di Dübendorf. CP e città di Dübendorf sono d'accordo anche con la computabilità dei costi delle misure innovative. CP insiste sulla necessità di non superare il limite massimo di 20 milioni CHF.

[Art. 15b LIE] Decisione sulla tecnologia LR 1: le misure sostitutive ai livelli di rete inferiori permettono di raggiungere l'obiettivo auspicato, questo il parere di CP e città di Dübendorf; per quest'ultima tuttavia solamente se i costi aggiuntivi sono computabili.

[Art. 15c LIE] Fattore dei costi aggiuntivi: l'introduzione di un fattore dei costi aggiuntivi, di un limite massimo a livello di legge e la definizione del FCA da parte del Consiglio federale trovano il consenso di CP e città di Dübendorf che invece respingono la regolamentazione derogatoria. La città di Dübendorf chiede di specificare meglio nella legge i criteri per la definizione di tali eccezioni da parte del Consiglio federale.

[Art. 15d LIE] Interesse nazionale: CP e città di Dübendorf sono a favore dell'attribuzione di un interesse nazionale alla rete di trasporto e a parti del LR 3.

[Art. 15e-15j LIE] Procedura del piano settoriale: CP e città di Dübendorf sostengono vada mantenuta una procedura del piano settoriale per le linee del LR 1. La città di Dübendorf approva inoltre la sua integrazione a livello di legge.

Il CP considera opportuno attribuire una competenza diretta all'UFE per l'approvazione delle linee del LR 1.

[Art. 16-17a LIE] Procedura di approvazione dei piani: la delega a persone esterne all'Amministrazione federale per lo svolgimento della PAP trova il consenso di CP e città di Dübendorf; secondo CP questa possibilità va ammessa solo in casi eccezionali e in modo temporaneo.

[Art. 18-18d LIE] Zone riservate e allineamenti: CP e città di Dübendorf approvano gli allineamenti.

[Art. 26a LIE] Geodati: CP e città di Dübendorf giudicano sensati il rilevamento e la pubblicazione di geodati da parte dell'UFE.

Ulteriori richieste e osservazioni: il CP chiede che il Consiglio federale pubblichi al più presto una panoramica aggiornata delle difficoltà presenti nella rete elettrica.

Proposte avanzate per l'accelerazione delle procedure: al fine di armonizzare i processi l'usic propone di creare dei corridoi elettrici nazionali. Questa procedura deve prevedere possibilità tempestive di opposizione e partecipazione come pure un'analisi ambientale. Il CP vorrebbe limitare la possibilità di presentare ricorsi.

5.16. Privati

Un privato chiede siano rielaborate le disposizioni riguardanti indennizzi ed espropriazioni, in quanto superate, non giustificate e inique. Un altro privato sostiene che l'avamprogetto sia prematuro, essendo in parte basato sulla SE 2050, non ancora ratificata dalla popolazione. Determinate nuove competenze e compiti della Confederazione, ossia del soggetto proponente la Strategia Reti elettriche, servirebbero soltanto a una prematura affermazione della SE 2050 e risultano quindi inutili. Diversi articoli andrebbero pertanto cancellati (tra gli altri art. 15d LIE, art. 17a LIE, art. 9a-9f LAEI) o modificati.

6. Elenco delle abbreviazioni

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
AEG	Associazione delle aziende elettriche dei Grigioni
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AET	Azienda Elettrica Ticinese
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone di Appenzello Interno
AR	Cantone di Appenzello Esterno
art.	articolo
ASCV	Association Sauvegardons le coteau valaisan
ASI	Associazione Svizzera Inquilini, Federazione della Svizzera italiana
ATA	Associazione traffico e ambiente
AVDEL	Association valaisanne des distributeurs d'électricité
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea-Campagna
BS	Cantone di Basilea-Città
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
CGCA	Conferenza dei governi dei Cantoni alpini
CGI	Chambre genevoise immobilière
COMCO	Commissione della concorrenza
CP	Centre Patronal
cpv.	capoverso
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DSV	Associazione mantello dei gestori svizzeri di rete
EBL	Genossenschaft Elektra Baselland
EBM	Genossenschaft Elektra Birseck
EICom	Commissione federale dell'energia
EnDK	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
ESTI	Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
EWO	Elektrizitätswerk Obwalden
ewz	Elektrizitätswerke Zürich
FCA	fattore dei costi aggiuntivi
FER-GE	Fédération des Entreprises Romandes Genève
FFS	Ferrovie federali svizzere
FR	Cantone di Friburgo
FRC	La Fédération Romande Des Consommateurs
FSG	Fondazione svizzera della Greina
FSTP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
GE	Cantone di Ginevra
GGs	Gruppe grosser Stromkunden
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
HEV	Associazione svizzera dei proprietari immobiliari
HKBB	Camere di commercio di Basilea-Città e Basilea-Campagna
HSUB	Associazione «Hochspannung unter den Boden»
IG DHS	Comunità d'interesse del commercio al dettaglio svizzero
IGEB	Comunità d'interesse dei settori ad alta intensità energetica
IG-UHWM	Comunità d'interesse «Umweltfreundliche Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg»
IWB	Industrielle Werke Basel
JU	Cantone del Giura
kf	Forum dei consumatori
KHR	Kraftwerke Hinterrhein

LAEI	Legge sull'approvvigionamento elettrico
lett.	lettera
LIE	Legge sugli impianti elettrici
LPN	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
LR	livelli di rete
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
ORNI	Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
OW	Cantone di Obvaldo
PAP	procedura di approvazione dei piani
PBD	Partito Borghese Democratico
PES	I Verdi - Partito ecologista svizzero
PLR	PLR. I Liberali
PP	piani pluriennali
PPD	Partito Popolare Democratico
Principio NOVA	Ottimizzazione della rete prima del suo potenziamento e del suo ampliamento
PS	Partito socialista svizzero
pvl	Partito verde liberale
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SAK	St. Gallisch - Appenzellische Kraftwerke AG
SATW	Accademia svizzera delle scienze tecniche
SES	Fondazione svizzera dell'energia
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SIG	Services industriels Genève
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
SL-FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
SO	Cantone di Soletta
SRE	Strategia Reti elettriche
SSG	Società Svizzera per la Geotermia
STV	Swissengineering
SWV	Associazione svizzera di economia delle acque
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UE	Unione europea
UFE	Ufficio federale dell'energia
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
UR	Cantone di Uri
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
usic	Unione Svizzera degli Studi Consulenti di Ingegneria
USPI	Union Suisse des Professionnelles de l'Immobilier
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Cantone di Vaud
VPE	Federazione svizzera delle rappresentanze del personale dell'economia elettrica
VS	Cantone del Vallese
WWF	World Wide Fund for Nature
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

7. Lista dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

Canton de Fribourg / Kanton Freiburg

Canton de Genève

Canton de Neuchâtel

Canton de Vaud

Canton du Jura

Canton du Valais / Kanton Wallis

Cantone Ticino

Kanton Aargau

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Kanton Appenzell Innerrhoden

Kanton Basel-Landschaft

Kanton Basel-Stadt

Kanton Bern / Canton de Berne

Kanton Glarus

Kanton Graubünden / Chantun Grischun / Cantone dei Grigioni

Kanton Luzern

Kanton Obwalden

Kanton Schaffhausen

Kanton Schwyz

Kanton Solothurn

Kanton St. Gallen

Kanton Thurgau

Kanton Uri

Kanton Zug

Kanton Zürich

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP / Parti bourgeois-démocratique PBD / Partito borghese democratico PBD

Christlichdemokratische Volkspartei CVP / Parti démocrate-chrétien PDC / Partito popolare democratico PPD

FDP. Die Liberalen / PLR. Les radicaux / PLR. I Liberali Radicali

Grüne Partei der Schweiz GPS / Parti écologique suisse PES / Partito ecologista svizzero PES

Grünliberale Partei glp / Parti vert'libéral pvl

SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse PSS / Partito socialista svizzero PSS

Schweizerische Volkspartei SVP / Union Démocratique du Centre UDC / Unione Democratica di Centro UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Schweizerischer Städteverband

Schweizerischer Gemeindeverband

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faïtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

AEE Suisse

Economiesuisse

Schweizer Bauernverband

Schweizerischer Arbeitgeberverband (Verzicht auf Stellungnahme)

Schweizerischer Gewerbeverband

SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Travail.Suisse

Kommissionen und Konferenzen / Commissions et conférences / Commissioni e Conferenze

Elektrizitätskommission EICom
Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz
Konferenz Kantonalen Energiedirektoren
Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Wettbewerbskommission

Elektrizitätswirtschaft / Industrie électrique / Industria elettrica

AET
AVDEL
Axpo Holding AG
Axpo Hydro Surselva AG
BKW Energie AG
B-Valgrid SA
DSV Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber
EBL
EBM
ECS Schweiz - Verein Energy Certificate System (Verzicht auf Stellungnahme)
EKW Engadiner Kraftwerke
Electrosuisse
Elektrizitätswerk Obwalden EWO
Elektrizitätswerke Zürich ewz
Groupe E
Groupe SEIC-TELEDIS
ISKB / ADUR und Infostelle Kleinwasserkraft
IWB Industrielle Werke Basel
KHR Kraftwerke Hinterrhein
regioGrid
Repower AG
Romande Energie SA
Schweiz. Wasserwirtschaftsverband SWV
Services industriels Genève SIG-GE
Sierre Energie SA
St. Gallisch - Appenzellische Kraftwerke AG
Swiss Electricity
Swisselectric
swissgrid
Swisspower Netzwerk AG
TK11 Freileitungen - Electrosuisse - Comité Electrotechnique Suisse CES
VBE
VPE - Verband der Personalvertretungen der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft
VSE

Industrie- und Dienstleistungswirtschaft / Industrie et services / Industria e servizi

Coop
Fédération des Entreprises Romandes Genève FER-SR
La Fédération Romande Des Consommateurs FRC
GastroSuisse
GGG Gruppe grosser Stromkunden
Handelskammer beider Basel HKBB
IG DHS
IGEB
Migros
Swissengineering STV
Swissmem
Verband Schweiz. Cementindustrie

Verkehrswirtschaft / Industrie des transports / Economia dei trasporti

Autogewerbeverband der Schweiz AGVS

SBB

Gebäudewirtschaft / Industrie du bâtiment / Industria delle costruzioni

CGI Chambre genevoise immobilière

Hauseigentümerversand HEV

USPI

Konsumentenorganisationen / Organisations de protection des consommateurs / Associazioni dei consumatori

Konsumentenforum

Stiftung für Konsumentenschutz

Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen / Organisations pour la protection de l'environnement et du paysage / Organizzazioni ambientali e per la protezione del paesaggio

Association Sauvegardons le coteau valaisan ASCV

Bird Life

Eco Swiss

Greenpeace

Pro Natura

Schweiz. Energiestiftung SES

Schweizerische Greina-Stiftung SGS

Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SLS

Verkehrs-Club der Schweiz VCS

WWF

Organisationen der Wissenschaft / Organisations scientifiques / Organizzazioni scientifiche

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Swissuniversities

Organisationen der Bereiche Cleantech, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz / Organisations dans le domaine des cleantech, des nouvelles énergies renouvelables et de l'efficience énergétique / Organizzazioni nell'ambito cleantech, energie rinnovabili ed efficienza energetica

Biofuels Schweiz (Verzicht auf Stellungnahme)

Schweizerische Vereinigung für Geothermie SVG

InfraWatt

Swisscleantech

VUE naturemade

Weitere energiepolitische und energietechnische Organisationen / autres organisations actives dans le domaine de la politique et des techniques énergétiques / Altre organizzazioni attive nell'ambito della politica energetica e delle tecniche energetiche

Dachverband Elektrosmog

Genossenschaft Ökostrom Schweiz

Gigaherz.ch

HSUB

IG-UHWM

Kettenreaktion

Swiss Metering AG

Umweltfreisinnige St. Gallen

Weitere Vernehmlassungsteilnehmende / Autres participants à la procédure de consultation / Altri partecipanti alla procedura di consultazione

ASI SFI

AG Berggebiet

Centre Patronal CP

Schweizerische Vereinigung Beratender IngenieurunternehmungenUSIC

Stadt Dübendorf

Privatpersonen: 2 (werden auf Anfrage kommuniziert)

Total / Total / Totale: 134